

CAPITOLO 4 REGOLE PER IL DISPACCIAMENTO

INDICE

CAPITOLO 4 - REGOLE PER IL DISPACCIAMENTO	6
4.1 OGGETTO.....	6
4.2 AMBITO DI APPLICAZIONE	7
4.3 DISPOSIZIONI GENERALI.....	8
4.3.1 Utenti del Dispacciamento e Contratto di Dispacciamento	8
4.3.1.1 Utenti del Dispacciamento (UdD)	8
4.3.1.2 Contratto di Dispacciamento.....	8
4.3.2 Unità di Produzione e Unità Virtuali	8
4.3.2.1 Criteri di raggruppamento delle sezioni per la definizione delle Unità di produzione	8
4.3.2.1 bis Collegamento tra Unità di produzione termoelettriche	11
4.3.2.2 Unità di Produzione rilevanti e non rilevanti.....	12
4.3.2.3 Unità virtuali	12
4.3.2.4 Punti di dispacciamento per le UP.....	14
4.3.2.5 Periodo rilevante	14
4.3.2.6 Trattamento delle perdite di rete per le UP.....	14
4.3.2.7 Registro delle Unità di Produzione	14
4.3.2.8 UP in collaudo.....	20
4.3.3 Unità di Consumo	21
4.3.3.1 Unità di Consumo	21
4.3.3.2 Punti di dispacciamento per Unità di Consumo	21
4.3.3.3 Periodo rilevante	21
4.3.3.4 Trattamento delle perdite di rete per le UC.....	21
4.3.3.5 Gestione della fase di prelievo delle UP rilevanti	21
4.3.3.6 Registro delle Unità di Consumo	21
4.3.4 Capacità di immissione e prelievo.....	22
4.3.5 Criteri per l'individuazione degli impianti e dei raggruppamenti di impianti essenziali.....	24
4.3.5.1 Individuazione degli impianti di produzione singolarmente essenziali	24
4.3.5.2 Individuazione dei raggruppamenti di impianti di produzione essenziali ai fini della sicurezza.....	25
4.3.6 Suddivisione della rete rilevante in zone.....	27
4.4 RISORSE PER IL DISPACCIAMENTO	28
4.4.1 Risorse per la risoluzione delle congestioni in fase di programmazione	29
4.4.1.1 Caratteristiche del servizio.....	29
4.4.1.2 Requisiti per l'abilitazione delle risorse	29
4.4.1.3 Approvvigionamento delle risorse ed obblighi di fornitura	30

4.4.2	Risorse per la riserva primaria	31
4.4.2.1	Caratteristiche del servizio.....	31
4.4.2.2	Requisiti tecnici per l' idoneità delle risorse	32
4.4.2.3	Obblighi di fornitura.....	32
4.4.2.4	Corrispettivo sostitutivo del servizio.....	34
4.4.2.5	Meccanismo facoltativo di remunerazione del contributo alla regolazione primaria di frequenza	35
4.4.3	Risorse per la riserva secondaria di potenza	36
4.4.3.1	Caratteristiche del servizio.....	36
4.4.3.2	Requisiti tecnici per l'abilitazione delle risorse	37
4.4.3.3	Approvvigionamento delle risorse.....	38
4.4.3.4	Obblighi di fornitura.....	38
4.4.4	Risorse per la riserva terziaria di potenza	39
4.4.4.1	Caratteristiche del servizio.....	39
4.4.4.2	Requisiti per l'abilitazione delle risorse	42
4.4.4.3	Approvvigionamento delle risorse ed obblighi di fornitura	43
4.4.5	Risorse per il bilanciamento	44
4.4.5.1	Caratteristiche del servizio.....	44
4.4.5.2	Requisiti tecnici per l'abilitazione delle risorse	46
4.4.5.3	Approvvigionamento delle risorse ed obblighi di fornitura	47
4.4.6	Servizio di interrompibilità del carico	48
4.4.6.1	Caratteristiche del servizio.....	48
4.4.6.2	Requisiti per l'abilitazione delle risorse	49
4.4.6.3	Approvvigionamento delle risorse ed obblighi di fornitura	50
4.4.7	Riserva reattiva per la regolazione primaria di tensione	50
4.4.7.1	Caratteristiche del servizio.....	50
4.4.7.2	Requisiti tecnici per l' idoneità delle risorse	51
4.4.7.3	Obblighi di fornitura.....	51
4.4.7.4	Contributo sostitutivo per il servizio di regolazione primaria di tensione.....	53
4.4.8	Riserva reattiva per la regolazione secondaria di tensione	53
4.4.8.1	Caratteristiche del servizio.....	53
4.4.8.2	Requisiti tecnici per l' idoneità delle risorse	53
4.4.8.3	Obblighi di fornitura.....	54
4.4.9	Rifiuto del carico	54
4.4.9.1	Caratteristiche del servizio.....	54
4.4.9.2	Obblighi di fornitura.....	55
4.4.10	Partecipazione alla rialimentazione del sistema elettrico.....	55
4.4.10.1	Caratteristiche del servizio.....	55
4.4.10.2	Requisiti tecnici per l' idoneità delle risorse	56
4.4.10.3	Obblighi di fornitura.....	56
4.4.11	Disponibilità all'utilizzo del telescatto	57
4.4.11.1	Caratteristiche del servizio.....	57
4.4.11.2	Requisiti tecnici per l'abilitazione delle risorse	57
4.4.11.3	Approvvigionamento delle risorse ed obblighi di fornitura	57

4.5	VERIFICHE DI SICUREZZA CON ORIZZONTE ULTRAGIORNALIERO	59
4.5.1	<i>Verifiche di sicurezza del sistema elettrico con orizzonte settimanale</i>	<i>59</i>
4.5.2	<i>Obblighi di fornitura dati per le unità di produzione idroelettriche</i>	<i>59</i>
4.5.3	<i>Verifica di compatibilità degli scioperi delle UP.....</i>	<i>61</i>
4.6	APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE A GARANZIA DELL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE	62
4.6.1	<i>Modalità di ammissione al meccanismo di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva.....</i>	<i>62</i>
4.6.2	<i>Diritti ed obblighi per le unità ammesse alla remunerazione</i>	<i>62</i>
4.7	DEFINIZIONE DEI PROGRAMMI IN ESITO AI MERCATI DELL'ENERGIA.....	63
4.7.1	<i>Anagrafica delle unità di produzione e unità di consumo.....</i>	<i>63</i>
4.7.2	<i>Vincoli di offerta derivanti dai piani di indisponibilità di elementi di rete</i>	<i>66</i>
4.7.3	<i>Conti energia a termine</i>	<i>66</i>
4.7.3.1	<i>Registrazione sui Conti energia a termine degli acquisti e delle vendite a termine</i>	<i>66</i>
4.7.3.2	<i>Registrazione sui Conti energia a termine dei programmi C.E.T.</i>	<i>67</i>
4.7.3.3	<i>Acquisti e vendite sul MGP.....</i>	<i>67</i>
4.7.3.4	<i>Assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto ai programmi in esecuzione ad acquisti e vendite a termine.....</i>	<i>67</i>
4.7.4	<i>Gestione delle unità essenziali sul Mercato dell'energia</i>	<i>68</i>
4.7.5	<i>Informazioni preliminari al Mercato del giorno prima</i>	<i>69</i>
4.7.5.1	<i>Previsione giornaliera della domanda di energia elettrica</i>	<i>70</i>
4.7.5.2	<i>Limiti di transito tra le zone</i>	<i>70</i>
4.7.6	<i>Obbligo di comunicazione di informazioni relative alle unità abilitate</i>	<i>71</i>
4.7.7	<i>Determinazione degli esiti del Mercato del giorno prima</i>	<i>72</i>
4.7.8	<i>Comunicazione degli esiti del MGP</i>	<i>72</i>
4.7.9	<i>Informazioni preliminari al Mercato infragiornaliero</i>	<i>72</i>
4.7.10	<i>Comunicazione degli esiti del Mercato infragiornaliero.....</i>	<i>73</i>
4.7.11	<i>Mancata comunicazione degli esiti del Mercato dell'energia</i>	<i>73</i>
4.7.11.1	<i>Mancata comunicazione degli esiti del Mercato del giorno prima</i>	<i>73</i>
4.7.11.2	<i>Mancata comunicazione degli esiti del Mercato infragiornaliero</i>	<i>74</i>
4.7.12	<i>Obblighi informativi connessi alla partecipazione del Gestore al Mercato dell'energia</i>	<i>74</i>
4.8	MODALITA' ED OBBLIGHI DI OFFERTA SUL MERCATO PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO.....	75
4.8.1	<i>Modalità di presentazione delle offerte sul Mercato per il servizio di dispacciamento.....</i>	<i>75</i>
4.8.2	<i>Obblighi di offerta</i>	<i>76</i>
4.8.3	<i>Esenzione dagli obblighi di offerta</i>	<i>77</i>
4.8.3.1	<i>Esenzione totale dagli obblighi di offerta</i>	<i>77</i>
4.8.3.2	<i>Esenzione parziale dagli obblighi di offerta</i>	<i>78</i>
4.8.4	<i>Contenuto e vincoli delle offerte su MSD</i>	<i>79</i>
4.8.4.1	<i>Contenuto delle offerte per la fase di programmazione.....</i>	<i>79</i>
4.8.4.2	<i>Vincoli di offerta per la fase di programmazione</i>	<i>81</i>
4.8.4.3	<i>Contenuto delle offerte per il Mercato di bilanciamento</i>	<i>83</i>

4.8.4.4.	<i>Vincoli delle offerte per il Mercato di bilanciamento</i>	85
4.8.4.5.	<i>Verifica dei vincoli di offerta</i>	87
4.8.5	<i>Vincoli di offerta per le Unità essenziali</i>	88
4.8.5.1	<i>Vincoli di offerta per le unità essenziali per riserva</i>	88
4.9	FASE DI PROGRAMMAZIONE DEL MERCATO PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO	90
4.9.1	<i>Obbligo di comunicazione di informazioni relative alle unità abilitate</i>	90
4.9.2	<i>Definizione delle quantità valide per la fase di programmazione</i>	92
4.9.3	<i>Selezione delle offerte presentate per la fase di programmazione</i>	92
4.9.3.1	<i>Processo di costituzione dei margini di riserva</i>	93
4.9.3.2.	<i>Procedura di selezione delle offerte</i>	93
4.9.4	<i>Approvvigionamento del servizio di telescatto nell'ambito della fase di programmazione</i>	93
4.9.5	<i>Quantità accettate e remunerazione</i>	94
4.9.6	<i>Programmi finali cumulati e programmi vincolanti</i>	96
4.9.6.1	<i>Comunicazione dei programmi finali cumulati e dei programmi MSD preliminari cumulati</i>	96
4.9.6.2	<i>Definizione dei programmi vincolanti e dei programmi vincolanti preliminari</i>	98
4.9.7	<i>Definizione dei programmi vincolanti nel caso di mancata comunicazione degli esiti del Mercato del giorno prima e del Mercato per il servizio di dispacciamento</i>	99
4.9.7.1	<i>Mancata comunicazione degli esiti del Mercato del giorno prima</i>	99
4.9.7.2	<i>Mancata comunicazione delle offerte del MSD</i>	100
4.9.7.3	<i>Mancata comunicazione degli esiti della fase di programmazione</i>	101
4.9.8	<i>Obblighi informativi connessi alla fase di programmazione</i>	103
4.10	GESTIONE DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO	103
4.10.1	<i>Obblighi di comunicazione di informazioni relative alle unità abilitate</i>	103
4.10.2	<i>Definizione delle quantità valide per il Mercato di bilanciamento</i>	105
4.10.3	<i>Gestione delle risorse per il servizio di riserva secondaria di potenza</i>	105
4.10.4	<i>Gestione del servizio di bilanciamento</i>	107
4.10.4.1	<i>Gestione delle risorse per il bilanciamento</i>	107
4.10.4.2	<i>Selezione delle risorse per il bilanciamento</i>	108
4.10.5	<i>Ordini di dispacciamento</i>	109
4.10.5.1	<i>Comunicazione degli Ordini di dispacciamento</i>	109
4.10.6	<i>Programma Vincolante Modificato</i>	110
4.10.7	<i>Comunicazioni agli UdD titolari di unità di produzione abilitate</i>	111
4.10.7.1	<i>Comunicazione di esclusione dal bilanciamento</i>	111
4.10.7.2	<i>Comunicazione di limitazione della potenza minima e massima</i>	112
4.10.8	<i>Quantità accettate e remunerazione</i>	112
4.10.8.1	<i>Correzione per la mancanza di raccordo tra giorni contigui</i>	112
4.10.9	<i>Gestione del MB in caso di mancata comunicazione delle offerte</i>	113
4.10.9.1	<i>Mancata comunicazione delle offerte MB</i>	113
4.10.10	<i>Obblighi informativi connessi al MB</i>	114
4.10.11	<i>Utilizzazione per il servizio di bilanciamento di risorse approvvigionate al di fuori dei meccanismi di mercato</i>	114

4.10.11.1	Utilizzo del servizio di interrompibilità del carico	114
4.10.11.2	Unità di produzione non abilitate	115
4.10.12	Gestione del servizio di telescatto delle UP	115
4.10.13	Gestione del servizio di riserva reattiva	116
4.10.14	Gestione dei dispositivi per il controllo della tensione.....	116
4.10.15	Responsabilità degli utenti del dispacciamento	117
4.10.16	Disattivazione di elettrodotti ad alta tensione in occasione di incendi boschivi	117
4.10.17	Gestione delle risorse in condizioni di mancata definizione dei programmi vincolanti o di emergenza.....	117
4.10.17.1	Gestione delle risorse di produzione in caso di mancata definizione dei programmi vincolanti.....	117
4.10.17.2	Gestione delle risorse in condizioni di emergenza	118
4.10.17.3	Attuazione del Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico.....	118
4.10.17.4	Attuazione del Piano di Difesa del Sistema Elettrico.....	119
4.10.17.5	Sospensione dell'ordine di merito.....	119
APPENDICE	121	
A	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	121

CAPITOLO 4 - REGOLE PER IL DISPACCIAMENTO

4.1 OGGETTO

4.1.1 Il presente capitolo disciplina:

- (a) i diritti e gli obblighi posti in capo agli **Utenti del Dispacciamento (UdD)** per permettere al **Gestore della rete** di svolgere il servizio di **dispacciamento** nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
- (b) le modalità tecniche, economiche e procedurali che gli **UdD** sono tenuti a seguire nell'ambito del servizio di **dispacciamento** erogato dal **Gestore della rete**.

In particolare il presente capitolo definisce:

- (a) Disposizioni generali in materia di:
 - (i) definizione, registrazione e fornitura dei dati tecnici delle **unità di produzione (UP)** e delle **unità di consumo (UC)** ai fini della partecipazione al **Mercato dell'energia** ed al **Mercato per il servizio di dispacciamento (MSD)**;
 - (ii) criteri per la definizione degli impianti essenziali ai fini della sicurezza del **Sistema elettrico nazionale (SEN)**;
 - (iii) criteri per la suddivisione in **zone** del **SEN**;
 - (iv) criteri per la definizione e registrazione delle **UP** e delle **UC**;

- (b) la tipologia di risorse per il servizio di **dispacciamento**, la modalità di approvvigionamento e gestione di dette risorse ed i criteri per l'abilitazione alla loro fornitura da parte delle **UP** e delle **UC**;
- (c) il processo di definizione dei **programmi aggiornati cumulati di immissione e prelievo** dell'energia elettrica, specificando i diritti e gli obblighi degli **UdD** ed il flusso di informazioni fra gli **UdD** e il **Gestore del Mercato**;
- (d) le modalità tecniche, economiche e procedurali che il **Gestore della rete**, il **Gestore del Mercato** e gli **UdD** sono tenuti a seguire per l'approvvigionamento, da parte del **Gestore**, delle risorse per il servizio di **dispacciamento** attraverso meccanismi di mercato sia nella **fase di programmazione** che nella **fase di gestione in tempo reale**;
- (e) le modalità di registrazione delle **UP** e delle **UC**.

4.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

4.2.1 Il presente capitolo si applica ai seguenti soggetti:

- (i) **Gestore del Mercato**;
- (ii) **UdD**;
- (iii) **Gestore della rete**.

4.3 DISPOSIZIONI GENERALI

4.3.1 Utenti del Dispacciamento e Contratto di Dispacciamento

4.3.1.1 Utenti del Dispacciamento (UdD)

Gli **UdD** sono i soggetti individuati dall'articolo 4 della delibera 111/06 dell'**Autorità**.

4.3.1.2 Contratto di Dispacciamento

Gli **UdD** sono tenuti a stipulare con il **Gestore della rete** un **contratto per il servizio di dispacciamento** sulla base del modello contrattuale predisposto dal **Gestore della rete** nel documento A.26 di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo e nel rispetto delle condizioni fissate dall'**Autorità**.

La conclusione, direttamente o attraverso l'interposizione di un terzo, del **contratto per il servizio di dispacciamento** e del contratto per il servizio di trasmissione è condizione necessaria per immettere/prelevare energia elettrica nella **rete con obbligo di connessione di terzi**.

Il **contratto per il servizio di dispacciamento** contiene i diritti e gli obblighi dell'**UdD** e del **Gestore della rete** in relazione al servizio di **dispacciamento** ivi compreso l'obbligo dell'**UdD** di prestare idonee garanzie secondo quanto previsto nel documento A.61 "*Regolamento del sistema di garanzie di cui all'articolo 49 dell'allegato A alla delibera 111/06 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas*", di cui all'[Appendice A](#) del presente Capitolo.

4.3.2 Unità di Produzione e Unità Virtuali

4.3.2.1 Criteri di raggruppamento delle sezioni per la definizione delle Unità di produzione

Una **UP** è costituita da una o più **sezioni**, raggruppate secondo le modalità di seguito definite.

a) **Sezioni non alimentate da fonti rinnovabili**

L'**UP** è costituita da una singola **sezione** di un **impianto di produzione**, ad eccezione di quanto di seguito specificato.

L'**UdD** ha facoltà di raggruppare in un'unica **UP** l'insieme delle **sezioni**:

- la cui potenza complessiva sia non superiore a 50 MVA, appartenenti ad un medesimo **impianto di produzione**, purché la relativa produzione sia riferibile ad un'unica fonte primaria di energia e ad un unico **punto di immissione**, o
- funzionalmente collegate ad un medesimo ciclo produttivo, come approvato dal **Gestore della rete** all'atto di iscrizione nel registro **Gestione Anagrafica Unica degli Impianti (GAUDI')**.

b) **Sezioni alimentate da fonti rinnovabili e in cogenerazione**

L'**UP** è costituita da:

(i) l'insieme delle **sezioni** appartenenti ad un medesimo **impianto di produzione**:

- I. idroelettrico;
- II. da fonte primaria rinnovabile di altro tipo;
- III. di cogenerazione.

Purché la relativa produzione sia riferibile ad un'unica fonte primaria di energia, della medesima tipologia (programmabile/non programmabile) e ad un unico **punto di immissione**

Oppure

- (ii) l'insieme delle **sezioni** di impianti idroelettrici, appartenenti alla medesima **asta idroelettrica**, aggregate a condizione che spostando la produzione tra le **sezioni** dell'insieme, non si creino **congestioni di rete**. Tali insiemi sono approvati dal **Gestore della rete**.

Ai fini della aggregazione in **UP** di impianti idroelettrici appartenenti alla medesima **asta idroelettrica**, il **Gestore della rete** adotta la seguente procedura:

- (i) gli **UdD** comunicano l'elenco degli impianti idroelettrici nella propria disponibilità, le cui **sezioni** l'**UdD** stesso propone di aggregare in una unica **UP**;
- (ii) il **Gestore della rete** entro 2 mesi dalla comunicazione dell'**UdD**:
 - I. verifica che gli impianti appartengano alla stessa **asta idroelettrica**;
 - II. verifica che dal punto di vista delle **congestioni di rete**, risulti indifferente l'allocatione delle immissioni tra gli impianti di cui è proposta l'aggregazione;
 - III. dà comunicazione all'**UdD** circa l'esito della proposta di aggregazione e procede alla registrazione nel sistema **GAUDI'** della **UP** così costituita.

Ai fini della valutazione degli oneri di sbilanciamento, le **UP** costituite aggregando impianti idroelettrici in **asta idroelettrica** di differente tipologia (programmabile/non programmabile) sono considerate in ogni caso programmabili.

E' facoltà del **Gestore della rete** richiedere che quelle **sezioni** di impianti idroelettrici, che svolgono specifiche funzioni nella rialimentazione del **SEN**,

siano associati a **UP** distinte da quelle cui sono assegnati le altre **sezioni** del medesimo impianto o della medesima **asta idroelettrica**. Eventuali disaggregazioni saranno oggetto di studio da parte del **Gestore della rete** e terranno conto delle esigenze operative, prima di essere prescritte agli **UdD**.

4.3.2.1 bis *Collegamento tra Unità di produzione termoelettriche*

Un insieme di **UP** termoelettriche **abilitate**, differenti da turbogas a ciclo aperto, appartenenti al medesimo **impianto di produzione**, si dicono in **funzionamento collegato** se, per la presenza di specifiche componenti di impianto, la messa in servizio di una sola **UP** appartenente all'insieme (**unità collegante**) consente di contribuire al riscaldamento in fase di avviamento delle altre **UP** appartenenti all'insieme (**unità collegate**). Ciascuna delle **UP in funzionamento collegato** rimane comunque individualmente gestita.

Durante il **funzionamento collegato** di due **UP** appartenenti a tale insieme, l'**unità collegata** può essere avviata in tempi anche più ristretti rispetto al tempo di avviamento descritto dai propri dati tecnici, a condizione che:

- (i) sia trascorso un tempo almeno pari al **tempo di avviamento collegato** dall'avviamento, ad una potenza almeno pari alla potenza minima, della **unità collegante**;
- (ii) durante il periodo di tempo corrispondente al **tempo di avviamento collegato**, l'**unità collegante** sia stata mantenuta costantemente ad una produzione non inferiore alla propria potenza minima.

Ai fini della definizione dell'insieme di **UP** in **funzionamento collegato**, l'**UdD** comunica al **Gestore della rete** le **UP** che intende collegare, fornendo descrizione degli interventi tecnici sull'impianto che consentono il **funzionamento collegato**.

Il **Gestore della rete**, entro un mese dalla comunicazione dell'**UdD**, si riserva di approvare quanto proposto, eventualmente previa richiesta di ulteriori informazioni. Entro gli stessi termini il **Gestore della rete**, si riserva di richiedere prove finalizzate a verificare il buon fine degli interventi tecnici di cui

sopra. Qualora le verifiche diano esito positivo, il **Gestore della rete** ne dà comunicazione all'**UdD** e lo autorizza alla registrazione nel sistema **GAUDI** dell'insieme di **UP** che possono essere gestite **in funzionamento collegato**.

Qualora una **UP**, precedentemente **in funzionamento collegato**, cessi di essere **abilitata** l'**UdD** provvede ad escludere la **UP** stessa dall'insieme di **UP** che possono essere gestite **in funzionamento collegato**.

L'**UdD** potrà individuare per ciascun giorno di riferimento l'**unità collegante**, l'**unità collegata**, il **tempo di avviamento collegato**, il **profilo quartorario normalizzato di rampa in funzionamento collegato** secondo le modalità descritte nel documento A.60 "Dati tecnici delle unità di produzione rilevanti valevoli ai fini del Mercato elettrico".

4.3.2.2 *Unità di Produzione rilevanti e non rilevanti*

Le **UP** rilevanti sono le **UP** con potenza complessiva dei **gruppi di generazione** associati non inferiore a 10 MVA. Tutte le **UP** diverse da quelle rilevanti sono classificate come non rilevanti.

Le **UP** rilevanti devono dotarsi dei dispositivi necessari a garantire l'integrazione delle medesime unità nei **sistemi di controllo** del **Gestore della rete**, secondo le modalità descritte nel Capitolo 1 sezione B, del presente Codice di rete, con riferimento a ciascuna tipologia di unità.

Il **Gestore della rete** si riserva di classificare come **UP** non rilevanti quelle unità che, pur avendo verificato il precedente criterio, sono comunque inserite in un contesto che strutturalmente ne limita l'erogazione sulla **rete** a valori inferiori rispetto al valore di soglia posto per le **UP** rilevanti.

4.3.2.3 *Unità virtuali*

Le unità virtuali sono:

- (a) le unità virtuali di produzione: aggregati di **UP** non rilevanti, nella titolarità di un unico **UdD**, appartenenti alla medesima **zona** e della stessa tipologia;
- (b) le unità di importazione e le unità di esportazione caratterizzate dai punti di importazione e di esportazione, di cui alla delibera n. 111/06 dell'**Autorità**:
 - (i) il punto di importazione, ovvero il **punto di immissione** di un'unità di importazione, relativa ad una frontiera elettrica appartenente ad una **rete** di interconnessione, per la quale è attuato il **controllo degli scambi programmati**, è un punto virtuale sulla **rete di trasmissione nazionale (RTN)** localizzato nella **zona virtuale estera** che caratterizza la frontiera elettrica alla quale l'importazione di energia elettrica si riferisce;
 - (ii) il punto di importazione, ovvero il **punto di immissione** di un'unità di importazione, relativa ad una frontiera elettrica appartenente ad una **rete** di interconnessione, per la quale non è attuato il **controllo degli scambi programmati**, è l'insieme dei punti delle **reti** elettriche localizzati sul territorio dello Stato confinante in cui si considera immessa l'energia elettrica importata;
 - (iii) il punto di esportazione, ovvero il **punto di prelievo** di un'unità di esportazione, relativa ad una frontiera elettrica appartenente ad una **rete** di interconnessione, per la quale è attuato il **controllo degli scambi programmati**, è un punto virtuale sulla **RTN** localizzato nella **zona virtuale estera** che caratterizza la frontiera elettrica alla quale l'esportazione di energia elettrica si riferisce;
 - (iv) il punto di esportazione, ovvero il **punto di prelievo** di un'unità di esportazione relativa ad una frontiera elettrica appartenente ad una **rete** di interconnessione, per la quale non è attuato il **controllo**

degli scambi programmati, è l'insieme dei punti delle reti elettriche localizzate sul territorio dello Stato confinante in cui si considera prelevata l'energia elettrica esportata.

4.3.2.4 *Punti di dispacciamento per le UP*

Il punto di dispacciamento per le **UP** rilevanti è coincidente con il **punto di immissione** di energia elettrica relativo alla **UP**.

Il **punto di dispacciamento** per le UP non rilevanti è costituito dall'insieme dei **punti di immissione** che rispondono ai requisiti definiti nella delibera n. 111/06 dell'**Autorità**.

4.3.2.5 *Periodo rilevante*

Il **periodo rilevante** per le **UP** non abilitate al **MSD** è pari all'ora, mentre per le **UP** abilitate è pari al quarto d'ora.

4.3.2.6 *Trattamento delle perdite di rete per le UP*

I programmi relativi ai **punti di dispacciamento in immissione** per **UP** nonché le offerte presentate sul **MSD** indicano l'energia elettrica immessa in **rete** nel **punto di immissione**, aumentata di un fattore percentuale per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti, limitatamente ai **punti di immissione** in **bassa tensione (BT)** e **media tensione (MT)**, conformemente a quanto previsto dall'Allegato A alla delibera ARG/elt 107/09 dell'**Autorità** - Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità' per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (TIS).

4.3.2.7 *Registro delle Unità di Produzione*

a) Registrazione delle Unità di Produzione

Ciascuna **UP** deve essere registrata in GAUDI'.

Sono tenuti alla predetta registrazione delle **UP** il **produttore** o l'**UdD** da questi delegato.

Le rispettive modalità operative di registrazione sono definite dal **Gestore della rete**, sulla base di quanto previsto nel documento “Istruzioni Operative per il Produttore (dotato di Certificato Digitale)” e nei documenti “Istruzioni Operative per il Produttore (dotato di Userid e Password) - Registrazione degli Impianti e delle Unità di Produzione”. Entrambi i documenti sono pubblicati sul sito internet del **Gestore della rete**.

In particolare, ai fini della registrazione relativa alle Unità di Produzione rilevanti, l'**UdD** o il **produttore** è tenuto a dichiarare:

- (i) gli estremi dell'**UdD** legittimato a presentare offerta per l'unità sul **MSD**;
- (ii) i dati tecnici dei **gruppi di generazione** costituenti le **UP**, necessari al fine di consentire al **Gestore della rete** attendibili valutazioni del comportamento statico e dinamico del **SEN**. Per la descrizione di tali dati tecnici si rimanda al documento A.65 “Dati tecnici dei gruppi di generazione” di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo;
- (iii) i dati tecnici delle **UP**, di cui al documento A.60 “Dati tecnici delle unità di produzione rilevanti valevoli ai fini del Mercato elettrico”, dichiarati coerentemente con i suddetti dati tecnici relativi a **gruppi di generazione**. Tali dati sono necessari ai fini della qualificazione al **Mercato dell'energia** e dell'abilitazione al **MSD**.

Gli **UdD** titolari delle **UP** sono responsabili dell'accuratezza dei dati tecnici dichiarati in GAUDI' e dell'eventuale loro aggiornamento successivo; in particolare, per le UP rilevanti tale aggiornamento è effettuato per il tramite della procedura “RUP dinamico” predisposta dal **Gestore della rete** di cui al documento A.33 “Sistema Comandi: variazione dati tecnici RUP” di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo.

Il **Gestore della rete** si riserva di chiedere rettifiche e/o motivazioni a supporto dei dati tecnici registrati dall'**UdD** e di effettuare verifiche, ove applicabile:

- (i) attraverso il confronto con i dati precedentemente acquisiti ed in proprio possesso;
- (ii) in occasione di eventi di **rete**;
- (iii) mediante ispezioni e prove richieste dal **Gestore della rete** caso per caso in accordo a quanto descritto al Capitolo 1, paragrafo [1B.5.12](#), del Codice di rete.

Qualora, per una **UP** rilevante, le verifiche diano esito negativo, l'**UP** viene sospesa dall'iscrizione in GAUDI' e il **Gestore della rete** ne dà comunicazione all'**Autorità**. La sospensione è revocata a valle della rettifica dei dati la cui verifica ha dato esito negativo.

Le **UP** rilevanti non iscritte in GAUDI' o la cui iscrizione sia stata sospesa non possono né partecipare al **Mercato elettrico**, né registrare presso il **Gestore del Mercato acquisti e vendite a termine** e programmi di immissione e di prelievo in esecuzione ad **acquisti e vendite a termine**, con riferimento alle predette unità.

Il GAUDI' contiene in particolare:

- (i) la qualificazione per la partecipazione al **Mercato del giorno prima (MGP)**;
- (ii) la qualificazione per la partecipazione a ciascuna sessione del **Mercato infragiornaliero (MI)**;
- (iii) la qualificazione per l'eventuale priorità di **dispacciamento**, secondo quanto previsto nella delibera 111/06;

(iv) l'abilitazione per la fornitura delle seguenti risorse per il servizio di **dispacciamento**, eventualmente distinte nelle modalità “a salire” e “a scendere”:

- I. Risoluzione delle **congestioni** a programma
- II. **Riserva secondaria di potenza**
- III. **Riserva terziaria di potenza**
- IV. **Bilanciamento**

Le **unità abilitate** si intendono anche abilitate alla presentazione di offerte di Minimo e di Spegnimento, ad eccezione delle unità idroelettriche di produzione e pompaggio.

Le sole **UP** abilitate di tipo termoelettrico si intendono anche abilitate alla presentazione dell'offerta di Accensione, con l'eccezione delle sole unità in cui l'immissione di energia al di sotto della propria potenza minima corrisponda esclusivamente ad una variazione dell'energia scambiata dall'unità con la rete, senza l'ingresso in parallelo di alcun **gruppo di generazione** associato all'unità stessa;

Le sole **UP** abilitate di tipo termoelettrico combinato o ripotenziato, si intendono anche abilitate alla presentazione dell'offerta di Cambio Assetto.

Con riferimento alle sole **UP** di tipo termoelettrico è data facoltà agli **UdD** di fare richiesta di esenzione dall'abilitazione alla presentazione di offerte di Spegnimento, sulla base di documentati limiti tecnici di funzionamento (ad es. connessione a cicli produttivi), che provino l'impossibilità all'esecuzione della manovra su richiesta del **Gestore della rete**. La richiesta di esenzione è soggetta alla valutazione del **Gestore della rete**.

- (v) L'ammissione al meccanismo di valorizzazione del contributo alla **regolazione primaria della frequenza**.

Ciascun **UdD** ha accesso alle informazioni relative alle **UP** nella propria titolarità e può variare i dati tecnici precedentemente registrati in **GAUDI'**.

Il **Gestore della rete** si riserva di chiedere rettifiche e/o motivazioni a supporto delle variazioni di dati tecnici e di effettuare le verifiche, come precedentemente indicato. In particolare debbono essere considerate variazioni di dati tecnici registrati in **GAUDI'** le variazioni dovute alla dismissione di **UP** o di **gruppi di generazione** costituenti una **UP**.

Il **Gestore della rete** si riserva la possibilità di precludere temporaneamente l'accesso a **GAUDI'**, allo scopo di garantire e salvaguardare il buon funzionamento tecnico ed un utilizzo efficiente dello stesso, dandone comunicazione sul proprio sito internet.

b) Registrazione delle Unità virtuali di produzione, di importazione e di esportazione

Ciascuna unità virtuale di produzione, di importazione e di esportazione deve essere registrata nel **GAUDI'**, a cura del **Gestore della rete**.

Per le unità virtuali, il **GAUDI'** riporta in particolare:

- (i) la tipologia (ai sensi dell'articolo 8.2 della delibera n. 111/06 dell'**Autorità**);
- (ii) la **zona** di appartenenza;
- (iii) l'**UdD** titolare dell'unità;
- (iv) la qualificazione per la partecipazione al **MGP**;
- (v) la qualificazione per la partecipazione a ciascuna sessione del **MI**;

- (vi) la potenza massima, per le sole unità virtuali di produzione. Tale potenza massima si definisce pari alla somma delle potenze nominali delle unità non rilevanti di cui l'unità virtuale di produzione rappresenta l'insieme, aumentate del fattore rappresentativo delle perdite sulle **reti** di trasmissione e di distribuzione, di cui al TIS.
- c) Modalità di comunicazione di variazioni temporanee dei dati tecnici e di indisponibilità al servizio di dispacciamento di unità abilitate.

Gli **UdD** delle **unità abilitate**, limitatamente ad unità nella propria disponibilità, sono tenuti a dare comunicazione al **Gestore della rete** di:

- (i) variazioni temporanee dei dati tecnici rispetto a quanto registrato nel GAUDI';
- (ii) indisponibilità al servizio di **dispacciamento**;

Qualora ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4.8.3 *Esenzione dagli obblighi di offerta* ("Esenzione dagli obblighi di offerta").

L'**UdD** procede alle suddette comunicazioni accedendo alla procedura "RUP dinamico".

Una comunicazione di variazione di dati tecnici e di indisponibilità rappresenta una richiesta di variazione, che il **Gestore della rete** si riserva la facoltà di non accettare.

Qualora accettata, la variazione è resa efficace entro il tempo minimo di preavviso a partire dal momento della comunicazione ovvero di presentazione della richiesta. Il tempo minimo di preavviso è definito nel documento A.60 "Dati tecnici delle unità di produzione rilevanti valevoli ai fini del Mercato elettrico" di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo, in cui si riporta altresì la descrizione del contenuto di tali comunicazioni. Il **Gestore della rete** si riserva

il diritto di variare il valore del tempo minimo di preavviso, dandone comunicazione sul proprio sito internet con anticipo di almeno 24 ore.

Il **Gestore della rete** monitora le comunicazioni di variazioni temporanee dei dati tecnici e di disponibilità di **unità abilitate**, utilizzate ai fini dello svolgimento del **MSD**.

d) Dati tecnici delle **unità abilitate e/o rilevanti**

La potenza massima (minima) di una **UP** rilevante e/o di una **unità abilitata** è il valore massimo (minimo) delle potenze massime (minime) di fascia di funzionamento dichiarate per l'unità.

La **semibanda di riserva secondaria** di una **unità abilitata** è il valore massimo delle **semibande di riserva secondaria** di fascia di funzionamento dichiarate per l'unità.

Per dati tecnici dichiarati per l'unità si intendono i dati di cui al documento A.60 "Dati tecnici delle unità di produzione rilevanti valevoli ai fini del Mercato elettrico" di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo) eventualmente aggiornati come descritto al [punto c](#)) ("Modalità di comunicazione di variazioni temporanee dei dati tecnici e di indisponibilità al servizio di dispacciamento di unità abilitate") del presente paragrafo.

4.3.2.8 *UP in collaudo*

Ciascuna **UP** si considera in collaudo per un periodo non superiore a sei mesi (180 giorni) dalla data di primo parallelo alla **rete**, per ciascun assetto di funzionamento previsto, e comunque per un periodo complessivo non superiore ad un anno, indipendentemente dal numero di assetti di funzionamento.

4.3.3 Unità di Consumo

4.3.3.1 Unità di Consumo

Tutte le **unità di consumo** sono non rilevanti.

4.3.3.2 Punti di dispacciamento per Unità di Consumo

Il punto di dispacciamento per le **UC** non rilevanti è costituito dall'insieme dei **punti di prelievo** che rispondono ai requisiti definiti nella delibera n. 111/06 dell'**Autorità**

4.3.3.3 Periodo rilevante

Il **periodo rilevante** per le **UC** è pari all'ora.

4.3.3.4 Trattamento delle perdite di rete per le UC

I programmi relativi ai **punti di dispacciamento in prelievo** per **UC** indicano l'energia elettrica prelevata dalla **rete** nel **punto di prelievo**, aumentata di un fattore percentuale per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle **reti**, conformemente a quanto previsto dal TIS.

4.3.3.5 Gestione della fase di prelievo delle UP rilevanti

A ciascuna **UP** rilevante dovrà essere associata una **UC** in corrispondenza della quale sono contabilizzati i consumi della **UP** quando la stessa si trovi nelle condizioni di prelevare energia elettrica dalla **rete** vale a dire quando tale unità si trovi in fase di avviamento, fermata o arresto prolungato con mantenimento in servizio di ausiliari, ovvero nei casi in cui i consumi di **punti di prelievo** siano separati dal **punto di immissione**.

4.3.3.6 Registro delle Unità di Consumo

Il **Gestore della rete** definisce una **UC** per ciascun **UdD** e per ciascuna **zona** per la quale il medesimo **UdD** risulti utente del trasporto, avvalendosi per tale attività dei dati forniti dalle **imprese distributrici**.

Ciascuna **UC** viene registrata nel **Registro delle unità di Consumo (RUC)** a cura del **Gestore della rete**.

Il **Gestore della rete** provvede a comunicare a ciascun **UdD** i codici identificativi delle **UC** ad esso associate.

Il **RUC** riporta altresì la qualificazione per la partecipazione delle unità al **MGP** e a ciascuna sessione del **MI**.

4.3.4 Capacità di immissione e prelievo

Di seguito si definiscono le capacità di immissione e di prelievo di **UP**, unità di importazione e di esportazione, valevoli ai fini delle registrazioni sui **Conti energia a termine di acquisti e vendite a termine** e di **programmi C.E.T.** e dello svolgimento del **Mercato dell'energia**.

a) Capacità di immissione delle Unità di produzione rilevanti

Ai fini delle registrazioni sui **Conti energia a termine** e dello svolgimento del **Mercato dell'energia**, la Capacità di immissione di una **UP** rilevante o di una unità idroelettrica di produzione e pompaggio è il valore massimo delle potenze massime di controllo degli assetti corrispondenti a fasce di funzionamento, registrate in **GAUDI'**, di cui al documento A.60 "Dati tecnici delle unità di produzione rilevanti valevoli ai fini del Mercato elettrico" di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo.

b) Capacità di prelievo delle Unità idroelettriche di produzione e pompaggio rilevanti

Ai fini delle registrazioni sui **Conti energia a termine** e dello svolgimento del **Mercato dell'energia**, la Capacità di prelievo di una unità idroelettrica di produzione e pompaggio rilevante è la potenza minima dell'unità, come definita nel paragrafo [4.3.2.7 punto d](#).

c) Capacità di immissione delle unità virtuali di produzione

Ai fini delle registrazioni sui **Conti energia a termine** e dello svolgimento del **Mercato dell'energia**, la Capacità di immissione di una unità virtuale di produzione è la potenza massima dell'unità, di cui al paragrafo [4.3.2.7 punto b](#).

d) Capacità di immissione delle unità virtuali di importazione e di esportazione

Ai fini delle registrazioni sui **Conti energia a termine** e dello svolgimento del **Mercato dell'energia**, la capacità di immissione (prelievo) di una unità virtuale di importazione (esportazione) è pari al diritto fisico di transito in importazione (esportazione) assegnato su base annuale o mensile all'**UdD** con riferimento alla medesima unità.

Con riferimento alle assegnazioni di capacità di importazione e di esportazione su base giornaliera o infragiornaliera, ai fini dello svolgimento del **Mercato dell'energia**, la capacità di immissione (prelievo) di una unità virtuale di importazione (esportazione) è pari al diritto fisico di transito in importazione (esportazione) assegnato, mediante meccanismi di assegnazione esplicita, su base giornaliera o infragiornaliera all' **UdD** con riferimento alla medesima unità.

4.3.5 Criteri per l'individuazione degli impianti e dei raggruppamenti di impianti essenziali

Gli impianti e i raggruppamenti di impianti essenziali sono individuati dal **Gestore della rete** secondo i criteri e le tempistiche di cui alla delibera n. 111/06 dell'**Autorità**.

L'elenco degli impianti essenziali è riportato nel documento A.27 "Elenco degli impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico" di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo.

4.3.5.1 Individuazione degli impianti di produzione singolarmente essenziali

Un **impianto di produzione** è individuato singolarmente essenziale, ai sensi dell'articolo 63.3 comma a) della delibera n. 111/06 dell'**Autorità** qualora non esista alternativa al suo utilizzo ai fini del soddisfacimento del fabbisogno anche di uno solo dei servizi di dispacciamento, anche in ragione delle esigenze di indisponibilità programmate.

Con riferimento a ciascuno dei suddetti servizi di dispacciamento:

- a) vengono individuati gli **impianti di produzione** potenzialmente atti al soddisfacimento del fabbisogno dello specifico servizio e il numero di **UP**, appartenenti ai suddetti impianti, strettamente necessario allo scopo, con ciascuna **UP** caratterizzata da un livello minimo e/o massimo di produzione idonea a soddisfare tale fabbisogno;
- b) ciascun **impianto di produzione** viene individuato essenziale per un numero di **UP** pari alla differenza, se positiva, tra il suddetto fabbisogno e il numero di **UP**, di cui al punto precedente, appartenenti agli altri **impianti di produzione**.

Il **Gestore della rete** dà comunicazione a ciascun **UdD** degli impianti essenziali di propria competenza. L'**UdD**, qualora non intenda avvalersi delle

modalità alternative per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 65.bis della delibera n. 111/06 dell'**Autorità**, dà comunicazione preliminare al **Gestore della rete**, delle **UP** appartenenti all'impianto essenziale con cui intende soddisfare la condizione di essenzialità.

In mancanza della suddetta comunicazione da parte dell'**UdD**, il **Gestore della rete** segnala tale mancanza all'**Autorità** e considera essenziali tutte le **UP** appartenenti ai suddetti impianti.

4.3.5.2 *Individuazione dei raggruppamenti di impianti di produzione essenziali ai fini della sicurezza*

Un raggruppamento di **impianti di produzione** è individuato essenziale, ai sensi dell'articolo 63.3 comma b) della delibera n. 111/06 dell'**Autorità** con riferimento al servizio di riserva, qualora in sua assenza non sia possibile soddisfare il fabbisogno dello specifico servizio.

Il **Gestore della rete** individua gli assetti di funzionamento del **SEN** sulla base dei quali vengono determinati i raggruppamenti di impianti essenziali, anche in base alle seguenti dimensioni: aggregati di **zone** (e.g., Continente, Sicilia, Sardegna), alto/basso **carico**, alta/bassa disponibilità di elementi di **rete** e di capacità di produzione.

Con riferimento a ciascun assetto di funzionamento del **SEN**, viene riconosciuta una condizione di essenzialità per **riserva secondaria di potenza**, qualora non sia possibile soddisfarne il fabbisogno in assenza della capacità di **riserva secondaria di potenza** nella titolarità di un **UdD**. Per il medesimo assetto di funzionamento del **SEN**, con riferimento allo stesso **UdD** si definisce una capacità essenziale di **riserva secondaria di potenza** pari alla differenza tra il fabbisogno di **riserva secondaria di potenza** e la capacità di **riserva secondaria di potenza** nella titolarità degli altri **UdD**.

Per capacità di **riserva secondaria di potenza** di un **UdD** su un aggregato di **zone**, si intende la somma della **semibanda di riserva secondaria** delle **UP** abilitate nella sua titolarità, localizzate nell'aggregato di **zone**; per **semibanda di riserva secondaria** di una unità, a tali fini, si intende il valore massimo di **semibanda di riserva secondaria** associata alle fasce di funzionamento dell'**UP**, come registrate in **GAUDI'**.

Con riferimento a ciascun assetto di funzionamento del **SEN**, viene riconosciuta una condizione di essenzialità per **riserva terziaria** di sostituzione, qualora in assenza della capacità produttiva disponibile nella titolarità di un **UdD** non sia possibile soddisfare la somma del fabbisogno di energia e del fabbisogno di riserva di sostituzione. Per il medesimo assetto di funzionamento del **SEN**, con riferimento allo stesso **UdD** si definisce una capacità essenziale di **riserva terziaria di sostituzione** pari alla differenza tra:

- la somma del fabbisogno di energia e del fabbisogno di **riserva** di sostituzione e;
- la somma della capacità produttiva disponibile nella titolarità degli altri **UdD** e dell'importazione di energia elettrica dalle aree contigue.

Ai fini dell'individuazione della capacità essenziale per **riserva terziaria** di sostituzione, la valutazione della capacità produttiva disponibile e della importazione di energia elettrica dalle aree contigue viene effettuata dal **Gestore della rete** sulla base del metodo e delle ipotesi specifiche riportate nel documento A31 "Procedura per l'individuazione della capacità essenziale di riserva terziaria" di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo.

Con riferimento a ciascun assetto di funzionamento del **SEN**, viene riconosciuta una condizione di essenzialità per **riserva** pronta, qualora non sia possibile soddisfarne il fabbisogno in assenza di capacità di **riserva terziaria pronta** nella titolarità di un **UdD**.

Per il medesimo assetto di funzionamento, con riferimento ad un **UdD**, si definisce una capacità essenziale per **riserva** pronta pari alla differenza tra la somma del fabbisogno di **riserva** pronta a salire e a scendere e la capacità di **riserva** pronta nella titolarità degli altri **UdD**, sulla base del metodo riportato nel documento A31 “Procedura per l’individuazione della capacità essenziale di riserva terziaria” di cui all’[Appendice A](#) del presente capitolo. A tal fine i valori di fabbisogno di riserva pronta a scendere sono uguali ai valori del fabbisogno di riserva pronta a salire.

Il **Gestore della rete** dà comunicazione a ciascun **UdD** per la parte di competenza, della capacità essenziale di **riserva secondaria di potenza** e di **riserva terziaria di sostituzione e pronta**. L’**UdD**, qualora non intenda avvalersi delle modalità alternative per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 65.bis della delibera n. 111/06 dell’**Autorità**, dà comunicazione al **Gestore della rete** delle **UP** costituenti i raggruppamenti di impianti essenziali con cui intende soddisfare la capacità essenziale di **riserva secondaria di potenza** e di **riserva terziaria di sostituzione e pronta**.

In mancanza della suddetta comunicazione da parte dell’**UdD**, il **Gestore della rete** segnala tale mancanza all’**Autorità** e iscrive all’elenco degli impianti essenziali le **UP** nella titolarità dell’**UdD**, a partire da quelle con tecnologia caratterizzata da costi variabili più bassi, fino a concorrenza della capacità essenziale per servizi di riserva.

4.3.6 ***Suddivisione della rete rilevante in zone***

Il **Gestore della rete** suddivide la **rete rilevante** in **zone** in modo tale che, sulla base delle informazioni disponibili al momento della definizione:

- (a) la **capacità di trasporto** tra le **zone** risulti inadeguata all’esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo corrispondenti alle situazioni di

funzionamento ritenute più frequenti, sulla base delle previsioni degli esiti del **Mercato elettrico** formulate dal **Gestore della rete**;

- (b) l'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo non dia luogo a **congestioni** all'interno di ciascuna **zona** nelle prevedibili situazioni di funzionamento;
- (c) la dislocazione delle immissioni e dei prelievi, anche potenziali, all'interno di ciascuna **zona** non abbia significativa influenza sulla **capacità di trasporto** tra le **zone**.

La suddivisione della **rete rilevante** in **zone** è approvata dall'**Autorità** e pubblicata dal **Gestore della rete** nel documento A.24 "Individuazione zone della rete rilevante" di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo, nonché inviata per conoscenza al **MSE**.

Il **Gestore della rete** pubblica sul proprio sito internet, entro il 30 settembre di ogni anno, la previsione dei limiti di trasporto tra le **zone**, differenziate per i diversi periodi dell'anno, nonché le ipotesi e le metodologie adottate per la previsione stessa.

4.4 RISORSE PER IL DISPACCIAMENTO

Per perseguire la gestione in sicurezza del **SEN** e allo stesso tempo la qualità del servizio di dispacciamento, il **Gestore della rete** si avvale delle risorse descritte nella presente sezione. Le modalità per l'approvvigionamento di risorse di dispacciamento nell'ambito di progetti pilota ai sensi della delibera 300/2017/R/eel sono disciplinate negli appositi Regolamenti predisposti ai sensi della medesima delibera e approvati dall'Autorità.

4.4.1 Risorse per la risoluzione delle congestioni in fase di programmazione

4.4.1.1 Caratteristiche del servizio

Il **Gestore della rete** utilizza le risorse per la risoluzione delle **congestioni** in **fase di programmazione** allo scopo di eliminare le **congestioni** sulla **rete rilevante** generate dai **programmi aggiornati cumulati di immissione** e dai **programmi aggiornati cumulati di prelievo**.

La risoluzione delle **congestioni** in **fase di programmazione** si articola nella modalità “a salire” e “a scendere”.

Al fine della risoluzione delle **congestioni** in **fase di programmazione**, qualora una unità risulti abilitata solamente nella modalità “a salire” (“a scendere”), l’unità potrà esclusivamente incrementare l’immissione o ridurre il prelievo (ridurre l’immissione o incrementare il prelievo) rispetto al proprio **programma aggiornato cumulato**. La fornitura di risorse a tal fine da parte di una **UP** abilitata al servizio consiste nella disponibilità ad accettare modifiche, in incremento per la modalità “a salire” o in diminuzione per la modalità “a scendere”, ai propri **programmi aggiornati cumulati**.

4.4.1.2 Requisiti per l’abilitazione delle risorse

Sono escluse dalla fornitura di risorse per la risoluzione delle **congestioni** in **fase di programmazione** le **UP** rilevanti che soddisfano le seguenti condizioni:

- (a) non sono connesse ad una rete di trasmissione con obbligo di connessione di terzi, in quanto non efficaci ai fini del servizio richiesto;
- (b) rientrano tra le **UP** in collaudo, secondo quanto previsto al paragrafo *4.3.2.8 UP in collaudo*, in quanto non pienamente in grado di modulare efficacemente e prevedibilmente la propria produzione.

Sono **abilitate** alla fornitura di risorse per la risoluzione delle **congestioni** in **fase di programmazione** le **UP** rilevanti non escluse dalla fornitura e che soddisfano le seguenti condizioni:

- (c) non sono **UP alimentate da fonti rinnovabili non programmabili**, in quanto in generale tali unità non sono in grado di modulare efficacemente e prevedibilmente la propria produzione;
- (d) sono in grado di variare, in aumento o decremento, la propria immissione di almeno 10 MW entro 15 minuti dall'inizio della variazione, affinché il contributo dell'**UP** alla rimozione della **congestione** sia significativo e compatibile con i tempi stabiliti per la rimozione delle **congestioni**;
- (e) limitatamente alle **UP** idroelettriche, il rapporto tra l'energia che può essere erogata in una giornata e la potenza massima dell'unità è almeno pari a 4 ore.

Con riferimento alle **UP CIP6/92** e alle **UP** funzionalmente connesse a cicli produttivi, incluse le UP di cogenerazione, che hanno titolo ad essere abilitate alla fornitura delle risorse per la risoluzione delle congestioni in fase di programmazione, è data facoltà agli **UdD** di presentare richiesta di esenzione dall'abilitazione alla fornitura delle risorse per la risoluzione delle **congestioni** in **fase di programmazione**, sulla base di convenzioni in essere ovvero di documentati limiti tecnici di funzionamento, che provino l'impossibilità alla modulazione della produzione su richiesta del **Gestore della rete**. La richiesta di esenzione è soggetta alla valutazione del **Gestore della rete**.

4.4.1.3 *Approvvigionamento delle risorse ed obblighi di fornitura*

Il **Gestore della rete** si approvvigiona delle risorse per la risoluzione delle **congestioni** in **fase di programmazione**, nel **MSD**, contestualmente al processo di definizione dei **programmi vincolanti**.

Gli **UdD** delle **UP** abilitate alla fornitura di risorse per la risoluzione delle **congestioni in fase di programmazione** hanno l'obbligo di:

- (a) rendere completamente disponibile, in via esclusiva, al **Gestore della rete** l'utilizzo dei margini residui rispetto alla potenza massima e rispetto all'azzeramento dell'immissione o rispetto alla potenza minima nel caso di unità esentate dalla presentazione di offerta di Spegnimento di cui al paragrafo [4.3.2.7 punto a\)](#), a valle della definizione dei **programmi aggiornati cumulati**;
- (b) comunicare al **Gestore della rete**, entro i termini temporali di cui al paragrafo 4.9.1 *Obbligo di comunicazione di informazioni relative alle unità abilitate*, temporanee variazioni dei propri dati tecnici e di indisponibilità al servizio di **dispacciamento**, secondo le modalità descritte nel paragrafo [4.3.2.7 punto c\)](#);
- (c) presentare offerta sul **MSD**, secondo le modalità ed i vincoli di cui al paragrafo 4.8.4 *Contenuto e vincoli delle offerte su MSD*. Gli **UdD** sono esentati dall'obbligo qualora ricorrano le condizioni elencate nel paragrafo 4.8.3 *Esenzione dagli obblighi di offerta*.

4.4.2 Risorse per la riserva primaria

4.4.2.1 Caratteristiche del servizio

Il **Gestore della rete** utilizza le risorse per la **riserva primaria di potenza** allo scopo di correggere automaticamente gli squilibri istantanei tra produzione totale e fabbisogno totale dell'intero sistema elettrico europeo interconnesso, mediante l'intervento dei regolatori di velocità delle turbine dei generatori asserviti, in risposta alle variazioni di frequenza. La funzione di **riserva primaria di potenza** è svolta contemporaneamente da tutti i **gruppi di generazione** in parallelo sul sistema interconnesso europeo. L'azione

correttiva esercitata dalla **riserva primaria di potenza** non consente di annullare gli scarti di frequenza.

La **riserva primaria di potenza** deve essere continuamente disponibile e deve essere distribuita all'interno del **SEN** il più uniformemente possibile, in modo che la sua azione sia indipendente dall'origine dello squilibrio e dalla distribuzione momentanea delle produzioni e dei **carichi**.

La fornitura di risorse per la **riserva primaria di potenza** consiste nel rendere disponibile al **Gestore** una banda di capacità di produzione di energia elettrica asservita ad un dispositivo automatico di **regolazione** in grado di modulare la potenza erogata dal medesimo **gruppo di generazione**, sia in incremento che in decremento, in risposta ad una variazione di frequenza.

4.4.2.2 *Requisiti tecnici per l'idoneità delle risorse*

La **riserva primaria di potenza** è fornita esclusivamente dalle **UP**.

Una **UP** è idonea alla fornitura della **riserva primaria di potenza** se lo è almeno uno dei **gruppi di generazione** associati all'unità.

Sono idonei alla fornitura della **riserva primaria di potenza** i **gruppi di generazione** che soddisfano i requisiti tecnici di cui al Capitolo 1, Sezioni [1B.5.6.1](#) e [1B.5.7](#), del presente Codice di rete.

4.4.2.3 *Obblighi di fornitura*

Gli **UdD** di tutte le **UP** idonee hanno l'obbligo di fornire le risorse per la **riserva primaria di potenza**.

A tal fine:

- (a) nella **zona** Sardegna, l'**UdD** deve rendere disponibile una banda di **regolazione** non inferiore a $\pm 10\%$ della **potenza efficiente** di ciascun **gruppo di generazione** idoneo costituente l'**UP**;

- (b) nelle altre **zone**, l'**UdD** deve rendere disponibile una banda di **regolazione** non inferiore a $\pm 1,5\%$ della **potenza efficiente** di ciascun **gruppo di generazione** idoneo costituente l'**UP**;
- (c) nelle **zone** appartenenti alla regione Sicilia, deve essere resa disponibile una banda di **regolazione** non inferiore a $\pm 10\%$ della potenza efficiente di ciascun **gruppo di generazione** idoneo costituente l'**UP**, nei periodi orari in cui è prevista l'apertura dell'interconnessione con il Continente.

La banda di **regolazione primaria** potrà essere ridistribuita tra i **gruppi di generazione** idonei costituenti l'**UP**, con le seguenti modalità:

- a) per le **UP** di tipo termoelettrico tradizionale o ripotenziato costituite da più **gruppi di generazione**, la minima **riserva primaria** obbligatoria dovrà essere calcolata con riferimento alla **potenza efficiente** dell'assetto dell'**UP**; è possibile ridistribuire la banda di **regolazione** tra i **gruppi di generazione** costituenti l'**UP**, fermo restando il totale complessivamente calcolato per l'assetto;
- b) per i moduli a ciclo combinato, se la turbina a vapore non partecipa alla **regolazione primaria**, la minima **riserva primaria** obbligatoria dovrà essere elaborata dalla sola sezione turbogas e calcolata con riferimento alla **potenza efficiente** dell'assetto dell'**UP**; nel caso di moduli a ciclo combinato costituiti da due turbogas associati ad un'unica turbina a vapore, è possibile scegliere, in caso di funzionamento con entrambi i turbogas, di fornire la **riserva primaria** complessiva solo con un gruppo turbogas, oppure ripartire la riserva totale tra le due macchine;
- c) per le **UP** idroelettriche la prestazione in **regolazione primaria** deve essere rapportata alla potenza risultante dal numero dei generatori in servizio, se l'**UP** è costituita da più generatori.

Gli **UdD** titolari di **unità di produzione** cui appartengono **gruppi di generazione** idonei, sono tenuti alla registrazione in **GAUDI'** di dati tecnici di potenza massima e minima di assetti e fasce di funzionamento (definizioni nell'allegato A.60 "Dati tecnici delle unità di produzione rilevanti valevoli ai fini del Mercato elettrico" di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo), conformemente agli obblighi di fornitura del servizio di **riserva primaria** e, in particolare, facendo riferimento alla condizione di cavo di interconnessione chiuso per le **UP** localizzate nella regione Sicilia.

Qualora l'**UdD** di una **UP** idonea non sia in grado di garantire la fornitura del servizio, per le motivazioni di cui all'allegato A.60 "Dati tecnici delle unità di produzione rilevanti valevoli ai fini del Mercato elettrico" di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo, detto **UdD** deve comunicare tempestivamente al **Gestore della rete** la previsione di durata della indisponibilità, che comunque dovrà essere risolta nel più breve tempo possibile.

L'**UdD** procede alla suddetta comunicazione accedendo alla procedura "RUP dinamico" predisposta dal **Gestore della rete**, secondo le modalità descritte nell'allegato A.60 "Dati tecnici delle unità di produzione rilevanti valevoli ai fini del Mercato elettrico" di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo.

L'**UdD** successivamente, e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di cui sopra, fornisce al **Gestore della rete** evidenza tecnica dei problemi dichiarati.

Qualora il **Gestore della rete** verifichi per la **riserva primaria**, da parte di una **UP** idonea e non esentata, la mancata fornitura delle risorse o l'assenza di evidenza tecnica o la durata fuori della norma o la frequenza fuori della norma, ne dà comunicazione all'**Autorità** per i relativi provvedimenti di competenza nei confronti dell'**UdD**.

4.4.2.4 *Corrispettivo sostitutivo del servizio*

Le **UP** non idonee e quelle idonee ma temporaneamente non in grado di rispettare l'obbligo di fornitura, sono tenute al versamento del contributo sostitutivo, definito dall'**Autorità** secondo le modalità di cui all'articolo 68 della delibera 111/06.

4.4.2.5 *Meccanismo facoltativo di remunerazione del contributo alla regolazione primaria di frequenza*

Possono essere ammesse al meccanismo di remunerazione del contributo alla **regolazione primaria di frequenza**, le **UP**, idonee alla fornitura di risorse per la **riserva primaria**, per le quali risultino soddisfatte le condizioni per l'ammissione da parte del **Gestore della rete** contenute nell'Allegato A.73 "Specifiche tecniche per la verifica e valorizzazione del servizio di regolazione primaria di frequenza" di cui all'Appendice A al presente capitolo. I relativi oneri, inclusi quelli di installazione delle apparecchiature, di certificazione ed eventuale modifica dell'**impianto di produzione**, sono a carico dell'**UdD** titolare dell'**UP**.

Al riguardo si precisa che:

- L'**UdD** titolare di **UP** ammesse al suddetto meccanismo di remunerazione è responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchiatura installata, nonché della veridicità ed accuratezza dei dati comunicati al **Gestore della rete**, relativi al calcolo dell'energia associata, e di tutti gli obblighi indicati nell'Allegato A.73;
- Il **Gestore della rete** si riserva la facoltà di eseguire i controlli e le verifiche secondo le modalità descritte nell'Allegato A.73;
- Nell'ambito dei controlli e delle verifiche di cui al precedente punto, l'**UdD** titolare di **UP** ammesse al suddetto meccanismo di remunerazione è tenuto a consentire al **Gestore della rete** l'effettuazione di test da remoto per la verifica della presenza del

servizio di **regolazione primaria** secondo quanto specificato nell'Allegato A.73.

L'ammissione al meccanismo di valorizzazione del contributo alla **regolazione primaria di frequenza** avviene secondo le seguenti modalità:

- l'**UdD** interessato presenta tramite il portale **GAUDI'** la richiesta di ammissione per ogni **UP**, fornendo al **Gestore della rete** i parametri necessari alla sua caratterizzazione e la certificazione da parte di un istituto accreditato secondo quanto previsto nell'Allegato A.73; il **Gestore della rete** verifica la documentazione ricevuta e comunica all'**UdD**, tramite il portale **GAUDI'**, la data a partire dalla quale è effettiva l'ammissione al meccanismo di valorizzazione del contributo alla **regolazione primaria di frequenza** per ogni singola **UP**, ovvero le motivazioni per le quali l'**UP** non può essere ammessa al suddetto meccanismo;
- nel caso in cui il **Gestore della rete** riscontri una condotta non conforme o in caso di esito negativo dei test effettuati ai sensi dell'Allegato A.73, il **Gestore della rete** revoca l'ammissione dell'**UdD** al suddetto meccanismo. In tali casi, l'**UdD** può ripresentare la richiesta di ammissione solo una volta decorsi 365 giorni da tali riscontri.

4.4.3 Risorse per la riserva secondaria di potenza

4.4.3.1 Caratteristiche del servizio

Il **Gestore della rete** utilizza le risorse per la **riserva secondaria di potenza**, o **regolazione secondaria della frequenza/potenza**, per compensare gli scarti tra fabbisogno e produzione del **SEN**, riportando quindi gli scambi di potenza alla frontiera ai valori di programma, e contribuendo, di conseguenza, al ristabilimento della frequenza europea.

Questa funzione automatica è eseguita da un regolatore centralizzato presente nel **sistema di controllo** in linea del **Gestore della rete**. La Sardegna normalmente e la Sicilia quando non in sincronismo con il Continente, effettuano localmente la funzione di **riserva secondaria di potenza**.

La fornitura di risorse per la **riserva secondaria di potenza** da parte degli **UdD** consiste:

- (a) nella **fase di programmazione** o nella **fase di gestione in tempo reale**, nel rendere autonomamente disponibile la **semibanda di riserva secondaria** nei **programmi aggiornati cumulati** dell'**UP** abilitata o nella disponibilità ad accettare modifiche a tali programmi allo scopo di renderla disponibile;
- (b) nella **fase di gestione in tempo reale**, nell'asservire la **banda di riserva secondaria** ad un dispositivo automatico di **regolazione** in grado di modulare l'immissione di energia elettrica del medesimo **gruppo di generazione** sulla base del segnale di livello elaborato ed inviato dal **Gestore della rete**.

4.4.3.2 *Requisiti tecnici per l'abilitazione delle risorse*

Le risorse per la **riserva secondaria di potenza** sono fornite da **UP** abilitate al servizio.

Le **UP** abilitate a fornire risorse per la **riserva terziaria di potenza**, come descritto al successivo paragrafo 4.4.4.2 *Requisiti per l'abilitazione delle risorse*, sono **abilitate** anche a fornire **riserva secondaria di potenza** se:

- (a) almeno un **gruppo di generazione** associato all'**UP** è conforme con quanto indicato nel documento A.15 "Partecipazione alla regolazione di frequenza e frequenza/potenza" di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo;

- (b) l'**UP** è equipaggiata con apposito apparato di elaborazione del segnale di livello trasmesso dal **Gestore della rete**;
- (c) l'**UP** mette a disposizione del **Gestore della rete** il telesegnale di stato della **regolazione secondaria di frequenza**;
- (d) l'**UdD** dell'**UP** ha indicato in **GAUDI** almeno un assetto (definizione nel documento A.60 "Dati tecnici delle unità di produzione rilevanti valevoli ai fini del Mercato elettrico" di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo) con **banda di riserva secondaria** maggiore della quantità minima definita dal **Gestore della rete**:
 - (i) il $\pm 15\%$ della potenza massima dell'assetto, per le **UP** idroelettriche;
 - (ii) il maggiore tra ± 10 MW e il $\pm 6\%$ della potenza massima dell'assetto, per le **UP** termoelettriche.

4.4.3.3 *Approvvigionamento delle risorse*

Il **Gestore della rete** si approvvigiona delle risorse per la **riserva secondaria di potenza** per il tramite del **MSD**.

4.4.3.4 *Obblighi di fornitura*

Gli **UdD** delle **UP** abilitate alla fornitura di risorse per la **riserva secondaria di potenza** hanno l'obbligo di:

- (a) rendere completamente disponibile, in via esclusiva, al **Gestore della rete** il servizio di **riserva secondaria di potenza**. Sono esentati dall'obbligo gli **UdD** delle **UP** per cui ricorrano le condizioni elencate nel paragrafo 4.8.3 *Esenzione dagli obblighi di offerta*;
- (b) comunicare al **Gestore della rete**, ai fini della definizione dei **programmi vincolanti** ed entro i termini temporali di cui al paragrafo [4.9.1](#) *Obbligo di comunicazione di informazioni relative alle UP abilitate*,

temporanee variazioni o indisponibilità relativamente al servizio di **riserva secondaria di potenza**, secondo le modalità descritte nel paragrafo [4.3.2.7 punto c](#);

- (c) nella **fase di gestione in tempo reale**, asservire al dispositivo di **regolazione**:
- (i) autonomamente, la **semibanda di riserva secondaria** per la quale sono stati selezionati, con riferimento a ciascun **periodo rilevante** della giornata;

ovvero
 - (ii) la **semibanda di riserva secondaria**, per la quale non sono stati selezionati nella **fase di programmazione**, qualora richiesto dal **Gestore della rete** secondo le modalità descritte nel documento A.23 “Procedura di selezione delle risorse nel Mercato di bilanciamento” di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo;
- (d) comunicare al **Gestore della rete**, in tempo reale, temporanee variazioni o indisponibilità relativamente al servizio di **riserva secondaria di potenza**, secondo le modalità descritte nel paragrafo [4.3.2.7 punto c](#).

Il **Gestore della rete** comunica agli **UdD** delle **UP** selezionate per il servizio di **riserva secondaria di potenza** la **semibanda di riserva secondaria** assegnata, secondo le modalità descritte nel paragrafo [4.9.6.1](#) (“Comunicazione dei programmi finali cumulati”).

4.4.4 Risorse per la riserva terziaria di potenza

4.4.4.1 Caratteristiche del servizio

Il **Gestore della rete** utilizza le risorse per la **riserva terziaria di potenza** allo scopo di costituire opportuni margini rispetto alla potenza minima o massima nei programmi in esito a **MSD** delle **UP** abilitate.

Tali margini, predisposti durante la **fase di programmazione** o nella **fase di gestione in tempo reale**, sono eventualmente attivati in tempo reale con l'invio di **ordini di dispacciamento**, nel contesto del servizio di **bilanciamento**, e non per mezzo di meccanismi di **regolazione** automatica, come nel caso della **riserva primaria di potenza** e della **riserva secondaria di potenza**.

La **riserva terziaria di potenza** si articola nella modalità “a salire” e “a scendere”.

I margini di riserva costituiti su una unità dovranno avere verso congruente a quello della modalità cui l'unità stessa è abilitata.

Al fine di costituire detti margini di riserva, qualora una unità risulti abilitata alla fornitura di risorse per la risoluzione delle **congestioni** in **fase di programmazione** solamente nella modalità “a salire” (“a scendere”), l'unità potrà esclusivamente incrementare l'immissione o ridurre il prelievo (ridurre l'immissione o incrementare il prelievo) rispetto al proprio **programma aggiornato cumulato**.

L'erogazione del servizio di **riserva terziaria di potenza a salire (a scendere)** consiste nella presenza di margini nei programmi in esito a **MSD** che consentano, nel contesto del servizio di **bilanciamento** in tempo reale, l'aumento dell'immissione o la riduzione del prelievo (la riduzione dell'immissione o l'aumento del prelievo) di energia elettrica da parte di una **UP**, in quantità corrispondente al margine, entro il tempo di attivazione e per la durata definiti dal **Gestore della rete** per ciascuna delle seguenti tipologie di riserva:

- (a) *Riserva Pronta a salire*, pari all'incremento di immissione o al decremento di prelievo che può essere effettuato entro 15 minuti dalla richiesta del **Gestore della rete**. Questa riserva ha lo scopo di ricostituire la **banda di riserva secondaria di potenza** entro i tempi previsti dalla normativa ENTSO-E e di mantenere il bilancio di sistema in caso di variazioni rapide di fabbisogno (a titolo esemplificativo, rampa di presa di **carico**) con requisiti di velocità e continuità.
- (b) *Riserva Rotante a salire (a scendere)*, pari all'incremento di immissione o al decremento di prelievo (all'incremento di prelievo o al decremento di immissione) che può essere effettuato entro 15 minuti dalla richiesta del **Gestore della rete** e che può essere sostenuto per almeno 120 minuti. Questa riserva ha lo scopo di ricostituire la **banda di riserva secondaria di potenza** e la **riserva terziaria pronta**.
- (c) *Riserva di Sostituzione a salire (a scendere)*, pari all'incremento di immissione o al decremento di prelievo (all'incremento di prelievo o al decremento di immissione) che può essere effettuato entro 120 minuti dalla richiesta del **Gestore della rete** e che può essere sostenuto senza limitazioni di durata. Questa riserva ha lo scopo di ricostituire la **riserva terziaria rotante** a fronte di scostamenti del fabbisogno, dell'immissione di fonti rinnovabili non programmabili, di avarie dei **gruppi di generazione** la cui durata sia di qualche ora.

I margini di **riserva terziaria di potenza** a salire debbono essere costituiti nei programmi in esito a **MSD** di:

- (a) **UP** abilitate in parallelo con la **rete** ma non eroganti la massima potenza;
- (b) **UP** abilitate in grado di sincronizzarsi con la **rete** nei tempi congruenti a quelli della tipologia di riserva considerata.

I margini di **riserva terziaria di potenza** a scendere debbono essere costituiti nei programmi in esito a **MSD** di:

- (a) **UP** abilitate in parallelo con la **rete** ma non eroganti la minima potenza;
- (b) **UP** abilitate in grado di azzerare le proprie immissioni in tempi congruenti a quelli della tipologia di riserva considerata.

La fornitura di risorse ai fini della **riserva terziaria di potenza** da parte degli **UdD** consiste:

- (a) nel rendere autonomamente disponibili margini rispetto alla potenza massima o minima nei **programmi aggiornati cumulati** delle **UP** abilitate;
- (b) nella disponibilità ad accettare modifiche ai **programmi aggiornati cumulati** dell'**UP** abilitata allo scopo di costituire margini di **riserva terziaria di potenza**.

4.4.4.2 *Requisiti per l'abilitazione delle risorse*

Le **UP** abilitate a fornire risorse per il **bilanciamento**, come descritto al successivo paragrafo 4.4.5.2 *Requisiti tecnici per l'abilitazione delle risorse*, sono anche abilitate a fornire **riserva terziaria di potenza** con una data tipologia, tra quelle definite al paragrafo 4.4.4.1 *Caratteristiche del servizio*, nella modalità "a salire" ("a scendere") se:

- (a) sono in grado di variare, in incremento (in decremento), la propria immissione di almeno 10 MW dall'arrivo di un **ordine di dispacciamento** entro un tempo congruente con la tipologia di riserva considerata;
- (b) sono in grado di sostenere tale incremento (decremento), per una durata congruente con quella della tipologia di riserva considerata;

- (c) limitatamente alla riserva pronta, sono in grado di variare in incremento (decremento) la propria immissione con un gradiente almeno pari a 50 MW/min e sono caratterizzate da tempi di cambio assetto in aumento (decremento) inferiori ad 1 ora,

ove per gradiente si intende il massimo gradiente in aumento (diminuzione) degli assetti di funzionamento associati a fasce valide e per tempo di cambio assetto in aumento (diminuzione) si intende il massimo tempo di cambio assetto in aumento (diminuzione) degli assetti di funzionamento associati a fasce valide.

Con riferimento alle **UP CIP6/92** e alle **UP** funzionalmente connesse a cicli produttivi, incluse le **UP di cogenerazione**, che hanno titolo ad essere abilitate alla fornitura delle risorse per la **riserva terziaria di potenza**, è data facoltà agli **UdD** di presentare richiesta di esenzione dall'abilitazione alla fornitura delle risorse per la **riserva terziaria di potenza**, sulla base di convenzioni in essere ovvero di documentati limiti tecnici di funzionamento, che provino l'impossibilità alla modulazione della produzione su richiesta del **Gestore della rete**. La richiesta di esenzione è soggetta alla valutazione del **Gestore della rete**.

4.4.4.3 *Approvvigionamento delle risorse ed obblighi di fornitura*

Il **Gestore della rete** si approvvigiona, delle risorse per la **riserva terziaria di potenza** contestualmente al processo di definizione dei **programmi vincolanti** o al processo di selezione delle risorse per il **bilanciamento**, per il tramite del **MSD**, secondo le modalità descritte nei paragrafi 4.9.3 e 4.10.4.2.

Gli **UdD** delle **UP** abilitate alla fornitura di risorse per la **riserva terziaria di potenza** hanno l'obbligo di:

- (a) installare presso il **punto di controllo fisico** dell'unità gli strumenti software forniti o individuati dal **Gestore della rete** per la ricezione degli

ordini di dispacciamento, descritti nel documento A.36 “Modalità di invio degli ordini di dispacciamento” di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo;

- (b) installare presso il **punto di controllo fisico** dell'unità un sistema di comunicazione telefonico da utilizzare anche in caso di indisponibilità del sistema informatico per il ricevimento degli **ordini di dispacciamento**;
- (c) rendere completamente disponibile, in via esclusiva, al **Gestore della rete** l'utilizzo dei margini residui rispetto alla potenza massima e rispetto all'azzeramento dell'immissione o rispetto alla potenza minima nel caso di unità esentate dalla presentazione di offerta di Spegnimento di cui al paragrafo [4.3.2.7 punto a\)](#), a valle della definizione dei **programmi aggiornati cumulati**;
- (d) comunicare al **Gestore della rete**, ai fini della definizione dei **programmi vincolanti** ed entro i termini temporali di cui alla sezione [4.9.1](#) (“Obbligo di comunicazione di informazioni relative alle UP abilitate”), temporanee variazioni o indisponibilità relativamente al servizio di **bilanciamento**, secondo le modalità descritte nel paragrafo [4.3.2.7 punto c\)](#);
- (e) presentare offerta sul **MSD**, secondo le modalità ed i vincoli di cui alla sezione [4.8.4](#). Gli **UdD** sono esentati dall'obbligo qualora ricorrano le condizioni elencate nella sezione [4.8.3](#).

4.4.5 Risorse per il bilanciamento

4.4.5.1 Caratteristiche del servizio

Il **Gestore della rete** utilizza le risorse per il **bilanciamento** in tempo reale per:

- (a) il mantenimento dell'equilibrio tra le immissioni ed i prelievi di energia elettrica;
- (b) la risoluzione di **congestioni di rete**;
- (c) il ripristino dei corretti margini di **riserva secondaria di potenza**.

Per il servizio di **bilanciamento** il **Gestore della rete**:

- (a) attiva le risorse approvvigionate per la **riserva terziaria di potenza**;
- (b) accetta in tempo reale le offerte delle **UP** abilitate al **bilanciamento** presentate sul **MSD**.

La fornitura di risorse ai fini del **bilanciamento** da parte degli **UdD** consiste nel modificare la propria immissione o prelievo rispetto ai propri **programmi vincolanti in potenza**.

Il servizio di **bilanciamento** si distingue in:

- (a) **Bilanciamento** “a salire”: incremento dell'immissione o riduzione del prelievo rispetto al proprio **programma vincolante in potenza**;
- (b) **Bilanciamento** “a scendere”: riduzione dell'immissione o incremento del prelievo rispetto al proprio **programma vincolante in potenza**.

Qualora una unità risulti abilitata alla fornitura di **bilanciamento** solamente “a salire” (“a scendere”), si intende che per l'unità:

- (i) sarà possibile incrementare l'immissione o ridurre il prelievo (ridurre l'immissione o incrementare il prelievo) rispetto al **programma vincolante in potenza**;
- (ii) sarà possibile ridurre l'immissione o incrementare il prelievo (incrementare l'immissione o ridurre il prelievo) rispetto al **programma vincolante in potenza**, sino a concorrenza con il **programma**

aggiornato cumulato, qualora quest'ultimo risulti inferiore (superiore) al predetto programma.

4.4.5.2 *Requisiti tecnici per l'abilitazione delle risorse*

Sono escluse dalla fornitura di risorse per il servizio di **bilanciamento** le **UP** rilevanti che soddisfano le seguenti condizioni:

- (a) non sono connesse ad una rete di trasmissione con obbligo di connessione di terzi, in quanto non efficaci ai fini del servizio richiesto;
- (b) rientrano tra le **UP** in collaudo, secondo quanto previsto al paragrafo 4.3.2.8 *UP in collaudo* in quanto non pienamente in grado di modulare efficacemente e prevedibilmente la propria produzione.

Sono abilitate alla fornitura di risorse per il **bilanciamento** le **UP** rilevanti non escluse dalla fornitura e che soddisfano le seguenti condizioni:

- (a) non sono **UP** alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, in quanto in generale non in grado di modulare efficacemente e prevedibilmente la propria produzione;
- (b) sono in grado di iniziare a variare, in aumento o in decremento, la propria immissione entro 5 minuti dall'inizio della variazione richiesta tramite un **ordine di dispacciamento**, qualora già sincronizzate con la **rete**;
- (c) sono in grado di variare, in aumento o decremento, la propria immissione di almeno 3 MW entro 15 minuti dall'arrivo di un **ordine di dispacciamento**;
- (d) limitatamente alle **UP** idroelettriche, il rapporto tra l'energia che può essere erogata in una giornata e la potenza massima dell'unità è almeno pari a 4 ore;

- (e) il **punto di controllo fisico** dell'**UP** è presidiato ed in grado di eseguire **ordini di dispacciamento** 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Si noti che il limite di cui al punto (c) è meno restrittivo di quello omologo previsto per la **riserva terziaria di potenza** al fine di consentire l'utilizzo in tempo reale di ulteriori risorse rispetto a quelle di **riserva terziaria di potenza**, contribuendo a consentire di ristabilire le condizioni di sicurezza del **SEN** in situazioni con risorse limitate.

Con riferimento alle **UP CIP6/92** e alle **UP** funzionalmente connesse a cicli produttivi, incluse le **UP di cogenerazione**, che hanno titolo ad essere abilitate alla fornitura delle risorse per il **bilanciamento**, è data facoltà agli **UdD** di presentare richiesta di esenzione dall'abilitazione alla fornitura delle risorse per il **bilanciamento**, sulla base di convenzioni in essere ovvero di documentati limiti tecnici di funzionamento, che provino l'impossibilità alla modulazione della produzione su richiesta del **Gestore della rete**. La richiesta di esenzione è soggetta alla valutazione del **Gestore della rete**.

4.4.5.3 *Approvvigionamento delle risorse ed obblighi di fornitura*

Il **Gestore della rete** si approvvigiona delle risorse per il **bilanciamento** per il tramite del **MSD**, secondo le modalità descritte alla sezione [4.10](#).

Gli **UdD** delle **UP** abilitate alla fornitura di risorse per il **bilanciamento** hanno l'obbligo di:

- (a) installare presso il **punto di controllo fisico** dell'unità gli strumenti software forniti o individuati dal **Gestore della rete** per la ricezione degli **ordini di dispacciamento**, descritti nel documento A.36 "Modalità di invio degli ordini di dispacciamento" di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo;

- (b) installare presso il **punto di controllo fisico** dell'**UP** un sistema di comunicazione telefonico da utilizzare anche in caso di indisponibilità del sistema informatico per il ricevimento degli **ordini di dispacciamento**;
- (c) rendere completamente disponibile, in via esclusiva, al **Gestore della rete** l'utilizzo dei margini residui rispetto alla potenza massima e rispetto all'azzeramento dell'immissione o rispetto alla potenza minima nel caso di **UP** esentate dalla presentazione di offerta di Spegnimento di cui al paragrafo [4.3.2.7 punto a\)](#), a valle della definizione dei **programmi aggiornati cumulati**;
- (d) presentare offerta sul **MSD**, secondo le modalità ed i vincoli di cui alla sezione [4.8.4](#). Gli **UdD** sono esentati dall'obbligo qualora ricorrano le condizioni elencate nella sezione [4.8.3](#);
- (e) attuare i propri **programmi vincolanti**, secondo le modalità definite nel paragrafo [4.10.4.1](#);
- (f) comunicare al **Gestore della rete**, secondo le modalità ed i termini temporali di cui alla sezione [4.10.1](#), temporanee variazioni dei propri dati tecnici o indisponibilità relativamente al servizio di **dispacciamento**;
- (g) attuare gli **ordini di dispacciamento**, impartiti secondo le modalità di cui alla sezione [4.10.5](#) ("Ordini di dispacciamento") e comunicati secondo le modalità di cui al paragrafo [4.10.5.1](#) ("Comunicazione degli Ordini di dispacciamento").

4.4.6 Servizio di interrompibilità del carico

4.4.6.1 Caratteristiche del servizio

Il **Gestore della rete** ricorre all'utilizzo del **servizio di interrompibilità del carico** nel caso in cui le risorse approvvigionate sul **MSD** siano insufficienti al mantenimento della sicurezza di funzionamento del **SEN**.

La fornitura di risorse per il **servizio di interrompibilità del carico** consiste nella disponibilità da parte di **clienti finali** ad interrompere il **carico**, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo [4.4.6.2](#).

4.4.6.2 *Requisiti per l'abilitazione delle risorse*

I soggetti titolari di **carichi interrompibili** devono:

- (a) garantire un distacco di **utenza**;
 - (i) in tempo reale caratterizzato da un tempo di attuazione inferiore a 200 ms, sulla base di un telesegnale inviato dal **Gestore della rete**;
 - (ii) in tempo differito in emergenza, caratterizzato da un tempo di attuazione inferiore a 5 s, sulla base di un telesegnale inviato dal **Gestore della rete**;
- (b) essere dotati dei dispositivi riportati negli Allegati di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo:
 - A.40 “Prescrizioni tecniche integrative per la connessione al Banco Manovra Interrompibili”;
 - A.41 “Unità periferica distacco carichi. Guida alla realizzazione”;
 - A.42 “Unità periferica distacco carichi. Profilo del Protocollo IEC 870-5-104”;
- (c) essere **clienti finali**, affinché l'assunzione di responsabilità derivante dal distacco del **carico** sia diretta tra il **Gestore della rete** e ogni singola controparte;

- (d) certificare che tale distacco non comporti, in nessun caso, rischio alle maestranze, all'ambiente e agli impianti produttivi;
- (e) certificare di disporre di una potenza distaccabile installata secondo le prescrizioni tecniche definite dal **Gestore della rete**;
- (f) ottemperare alle ulteriori disposizioni e prescrizioni stabilite dal **MSE** o dall'**Autorità** per la regolazione del **servizio di interrompibilità**;
- (g) impegnarsi ad adeguare l'apparato di teleoperazione alle esigenze previste nel **Piano di Difesa (PdD)** del **SEN**, che il **Gestore della rete** aggiorna con cadenza semestrale.

4.4.6.3 *Approvvigionamento delle risorse ed obblighi di fornitura*

Il **Gestore della rete** assegna il **servizio di interrompibilità del carico** ai **clienti finali** che soddisfano i requisiti di cui alla sezione precedente mediante procedure non discriminatorie e secondo le modalità contenute nei regolamenti che disciplinano tali procedure.

I **clienti finali** cui è assegnato il **servizio di interrompibilità** sono tenuti a stipulare un contratto che regola il servizio mediante il modello opportunamente predisposto dal **Gestore** di cui al documento A.62, contenuto all'[Appendice A](#) al presente capitolo.

4.4.7 **Riserva reattiva per la regolazione primaria di tensione**

4.4.7.1 *Caratteristiche del servizio*

La fornitura di risorse per la **regolazione primaria di tensione** si articola in:

- (a) Riserva reattiva per la **regolazione primaria di tensione** di gruppo;
- (b) Riserva reattiva per la **regolazione primaria di tensione** di **centrale**.

La fornitura di risorse per il servizio di riserva reattiva per la **regolazione primaria di tensione** di gruppo consiste nell'asservire la produzione di **potenza reattiva** di un **gruppo di generazione** ad un dispositivo automatico di **regolazione** in grado di modulare la **potenza reattiva** erogata dal **gruppo di generazione** sulla base dello scostamento della tensione ai morsetti del medesimo **gruppo di generazione** rispetto ad un valore di riferimento.

La fornitura di risorse per il servizio di riserva reattiva per la **regolazione primaria di tensione** di **centrale** consiste nell'asservire la produzione di **potenza reattiva** dei **gruppi di generazione** appartenenti ad una **centrale** ad un dispositivo automatico di **regolazione** in grado, agendo sul valore di riferimento di tensione, di modulare la **potenza reattiva** erogata da ciascuno di tali **gruppi di generazione** sulla base dello scostamento della tensione sulle sbarre **AT** della **centrale** di produzione.

4.4.7.2 *Requisiti tecnici per l'idoneità delle risorse*

I **gruppi di generazione** idonei al servizio di riserva reattiva devono soddisfare i requisiti tecnici riportati nel Capitolo 1, paragrafi [1B.5.6.2](#) e [1B.5.8](#), del presente Codice di rete.

Per l'idoneità al servizio di riserva reattiva per la **regolazione primaria di tensione** di **centrale**, ciascuna **centrale** deve essere dotata di un Sistema Autonomo per la Regolazione della Potenza Reattiva e della Tensione (SART) conforme alle specifiche riportate nei documenti di cui sopra e nel documento A.16 "Sistema Automatico per la Regolazione della Tensione (SART) per centrali elettriche di produzione" di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo. Per accertare che il **gruppo di generazione** sia idoneo al servizio, il **Gestore della rete** verifica che i dati tecnici dichiarati da ciascun **UdD** nel **GAUDÌ**, siano conformi ai requisiti prescritti.

4.4.7.3 *Obblighi di fornitura*

- Riserva di potenza reattiva per la regolazione primaria di tensione di gruppo di generazione

Gli **UdD** hanno l'obbligo di fornire le risorse per il servizio di potenza reattiva per la **regolazione primaria di tensione** di gruppo con riferimento a tutti i **gruppi di generazione** idonei costituenti le **UP** nella propria titolarità.

L'**UdD** dovrà fornire dette risorse conformemente alle richieste dei dispositivi di **regolazione**, salvo diversa richiesta del **Gestore della rete**, compatibilmente con le caratteristiche tecniche dichiarate nel **RUP**.

Gli **UdD**, con riferimento a **gruppi di generazione** con potenza nominale inferiore a 10 MVA, previo consenso del **Gestore della rete**, hanno facoltà di fornire la predetta risorsa erogando un valore prefissato di **potenza reattiva** oppure modulando la **potenza reattiva** erogata dai medesimi **gruppi di generazione** sulla base dello scostamento del fattore di potenza rispetto ad un valore di riferimento.

- Riserva di potenza reattiva per la regolazione primaria di tensione di centrale

Gli **UdD** hanno l'obbligo di fornire le risorse per il servizio di potenza reattiva per la **regolazione primaria di tensione** di **centrale** con riferimento a tutti i **gruppi di generazione** appartenenti ad una **centrale**, nel caso in cui almeno uno di tali **gruppi di generazione** idonei abbia potenza superiore a 100 MVA.

L'**UdD** dovrà rendere disponibile la massima **potenza reattiva** (in erogazione o in assorbimento) compatibile con le caratteristiche tecniche di ciascun **gruppo di generazione**. Il **Gestore della rete**, su richiesta dell'**UdD**, può autorizzare riduzioni della **potenza reattiva** resa disponibile da un **gruppo di generazione** solo qualora tali riduzioni risultino necessarie in relazione a documentati limiti tecnici del medesimo **gruppo di generazione** (ad esempio vetustà del sistema di eccitazione dell'alternatore).

4.4.7.4 *Contributo sostitutivo per il servizio di regolazione primaria di tensione*

Gli **UdD** delle **UP** rilevanti i cui **gruppi di generazione** siano non idonei alla prestazione dei servizi di riserva reattiva per la **regolazione primaria di tensione** sono tenuti a versare al **Gestore della rete**, per ciascun servizio non fornito, un contributo sostitutivo per la mancata prestazione del servizio definito dall'**Autorità** secondo le modalità di cui all'articolo 68 della delibera 111/06.

4.4.8 *Riserva reattiva per la regolazione secondaria di tensione*

4.4.8.1 *Caratteristiche del servizio*

La fornitura di risorse per il servizio di riserva reattiva per la **regolazione secondaria di tensione** consiste nell'asservire la produzione di **potenza reattiva** dei **gruppi di generazione** appartenenti ad una **centrale** ad un dispositivo automatico di **regolazione** centralizzato in grado di modulare la **potenza reattiva** erogata da ciascuno di tali **gruppi di generazione** sulla base dello scostamento della tensione su alcuni nodi predefiniti dal **Gestore della rete** (nodi pilota).

4.4.8.2 *Requisiti tecnici per l'idoneità delle risorse*

I **gruppi di generazione** idonei al servizio di riserva reattiva per la **regolazione secondaria di tensione** devono soddisfare i requisiti tecnici riportati nel documento A.14 "Partecipazione alla regolazione di tensione" di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo.

Le caratteristiche dei dispositivi di **regolazione** devono inoltre essere conformi alle disposizioni contenute nelle **Regole tecniche di connessione**.

Per la partecipazione al servizio di riserva reattiva per la **regolazione secondaria di tensione**, ciascuna **centrale** dovrà essere dotata di un

Sistema Autonomo per la Regolazione della Potenza Reattiva e della Tensione (SART) e di apparati di telecomunicazione in grado di scambiare con il Regolatore Regionale di Tensione (RRT) tutte le informazioni necessarie. Il SART e gli apparati di telecomunicazione dovranno essere conformi a quanto prescritto nel documento A.16 “Sistema Automatico per la Regolazione della Tensione (SART) per centrali elettriche di produzione” di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo, ai fini del collegamento al RRT.

4.4.8.3 *Obblighi di fornitura*

Sono idonee alla fornitura di **potenza reattiva** per la **regolazione secondaria di tensione** le **UP** i cui **gruppi di generazione** sono dotati dei requisiti tecnici identificati nei documenti di cui al paragrafo [4.4.8.2](#).

La partecipazione al servizio da parte delle **UP** idonee è determinata in ragione e in misura dipendenti dalla ubicazione della **UP** sulla **rete** e dal mantenimento di opportuni profili di tensione sulla **RTN**.

Gli **UdD** titolari delle **UP** idonee hanno l'obbligo di rendere disponibile la massima **potenza reattiva** (in erogazione o in assorbimento) compatibile con le caratteristiche tecniche di ciascun **gruppo di generazione**. Il **Gestore della rete**, su richiesta dell'**UdD**, può autorizzare riduzioni della **potenza reattiva** resa disponibile da un **gruppo di generazione** solo qualora tali riduzioni risultino necessarie in relazione a documentati limiti tecnici del medesimo **gruppo di generazione** (ad esempio vetustà del sistema di eccitazione dell'alternatore).

4.4.9 *Rifiuto del carico*

4.4.9.1 *Caratteristiche del servizio*

Il servizio di **rifiuto del carico** per un **gruppo di generazione** consiste nel rimanere in condizioni di funzionamento stabili a fronte della disconnessione del **gruppo di generazione** dalla **rete**, alimentando i propri **servizi ausiliari**.

4.4.9.2 *Obblighi di fornitura*

Gli **UdD**, limitatamente alle **UP** termoelettriche nella propria titolarità comprendenti **gruppi di generazione** di potenza maggiore di 100 MW, hanno l'obbligo di essere disponibili a fornire il servizio con impianti predisposti e personale adeguatamente addestrato.

Gli **UdD** delle **UP** che forniscono il servizio dovranno partecipare a prove periodiche di **rifiuto di carico**, sia pianificate che susseguenti a **disservizi di rete** o interventi di protezioni, con le modalità ed i tempi di permanenza previsti al Capitolo 1, Sezione [1B.5.12](#), del presente Codice di rete e nei documenti ivi citati.

Il **Gestore della rete** esegue il monitoraggio di tali impianti attraverso il proprio **Sistema di controllo** per verificare la corrispondenza delle prestazioni registrate alle necessità del servizio.

Il **Gestore della rete** comunica all'**Autorità** con cadenza annuale l'esito delle prove condotte.

4.4.10 **Partecipazione alla rialimentazione del sistema elettrico**

4.4.10.1 *Caratteristiche del servizio*

La partecipazione alla rialimentazione del **SEN** consiste nella disponibilità di un **gruppo di generazione** a partecipare all'attuazione del **Piano di riaccensione (PdR)**, coordinato dal **Gestore della rete**, secondo i criteri definiti nel documento A.10 "Piano di Riaccensione del sistema elettrico nazionale" di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo.

4.4.10.2 *Requisiti tecnici per l'idoneità delle risorse*

Ai fini dell'idoneità alla rialimentazione del **SEN**, almeno uno tra i **gruppi di generazione** associati alla **UP** deve essere in grado di garantire uno dei comportamenti di seguito riportati, secondo quanto prescritto nel documento A.10 "Piano di Riaccensione del sistema elettrico nazionale" di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo:

- (a) effettuare un avviamento autonomo in assenza di alimentazione esterna garantendo la **regolazione** della tensione e della frequenza;
- (b) eseguire correttamente il **rifiuto di carico** e rimanere in funzionamento stabile senza essere connesso alla **rete** alimentando esclusivamente i propri **servizi ausiliari**.

Con riferimento al punto (b) i **gruppi di generazione** devono rimanere in condizioni di funzionamento stabili, alimentando i propri **servizi ausiliari** dai rispettivi trasformatori di unità, per un tempo pari ad almeno 12 ore.

La durata richiesta del servizio potrà essere soggetta a revisione sulla base delle risultanze delle prove di cui al successivo paragrafo e delle esigenze di esecuzione della **riaccensione**.

Agli **UdD** è data facoltà, in riferimento a singoli **gruppi di generazione**, di richiedere deroghe a quanto prescritto, in caso di documentata impossibilità tecnica.

4.4.10.3 *Obblighi di fornitura*

Gli **UdD** hanno l'obbligo di prestare il servizio di rialimentazione del **SEN**, con riferimento a tutte le **UP** indicate nel **PdR**.

Gli **UdD** delle **UP** che forniscono il servizio di avviamento autonomo hanno l'obbligo di partecipare a test periodici di idoneità con le modalità previste al Capitolo 1, paragrafo [1B.5.12](#), del Codice di rete.

Il **Gestore della rete** esegue il monitoraggio di tali impianti attraverso il proprio **Sistema di controllo** per verificare la corrispondenza delle prestazioni registrate alle necessità del servizio.

Il **Gestore della rete** comunica all'**Autorità** con cadenza annuale l'esito delle prove condotte.

4.4.11 **Disponibilità all'utilizzo del telescatto**

4.4.11.1 *Caratteristiche del servizio*

La disponibilità al telescatto consiste nell'asservire una **UP** ad un dispositivo in grado di disconnettere automaticamente la medesima unità al verificarsi di eventi predefiniti, ovvero su ordine e secondo le modalità indicate dal **Gestore della rete**.

4.4.11.2 *Requisiti tecnici per l'abilitazione delle risorse*

Al fine di fornire il servizio di disponibilità al telescatto le **UP** devono essere abilitate al servizio di **bilanciamento** e devono essere dotate dei dispositivi automatici aventi le caratteristiche indicate nel documento A.9 "Piano di Difesa del sistema elettrico", di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo, e di ciò devono dare comunicazione al **Gestore della rete**.

4.4.11.3 *Approvvigionamento delle risorse ed obblighi di fornitura*

Le risorse per il telescatto sono approvvigionate contestualmente al processo di definizione dei **programmi vincolanti** secondo le modalità descritte nel paragrafo [4.9.4](#) ("Approvvigionamento del servizio di telescatto nell'ambito della fase di programmazione).

Gli **UdD** delle **UP** tecnicamente idonee al servizio di telescatto devono dare comunicazione al **Gestore della rete**:

- (a) dell' idoneità al servizio delle medesime unità;
- (b) dell' indisponibilità al telescatto, con indicazione della previsione di durata della indisponibilità, che comunque dovrà essere risolta nel più breve tempo possibile, e della motivazione, tra quelle di cui all'allegato A.60 "Dati tecnici delle unità di produzione rilevanti valevoli ai fini del Mercato elettrico" di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo.

L'**UdD** procede alla comunicazione di indisponibilità al telescatto accedendo alla procedura "RUP dinamico" predisposta dal **Gestore della rete**, secondo le modalità descritte nell'allegato A.60 "Dati tecnici delle unità di produzione rilevanti valevoli ai fini del Mercato elettrico" di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo.

Gli **UdD** delle **UP** localizzate nei **poli di produzione limitata**, devono obbligatoriamente dotarsi di dispositivi di telescatto con riferimento a tali unità.

L'**UdD** successivamente, e non oltre 15 gg dalla comunicazione di cui sopra, fornisce al **Gestore della rete** evidenza tecnica dei problemi dichiarati.

Qualora il **Gestore della rete** verifichi per il telescatto, da parte di una **UP** idonea e non esentata, la mancata fornitura delle risorse o l'assenza di evidenza tecnica o la durata fuori della norma o la frequenza fuori della norma, ne dà comunicazione all'**Autorità** per i relativi provvedimenti di competenza nei confronti dell'**UdD**.

4.5 VERIFICHE DI SICUREZZA CON ORIZZONTE ULTRAGIORNALIERO

4.5.1 Verifiche di sicurezza del sistema elettrico con orizzonte settimanale

Al fine di rendere possibile con congruo anticipo la previsione di possibili condizioni di criticità del **SEN** nonché di fornire elementi di valutazione al **MSE** od altre autorità competenti e predisporre con tempestività le misure necessarie, il **Gestore della rete** conduce una verifica di sicurezza con orizzonte settimanale, allo scopo di:

- (a) verificare la disponibilità di risorse per la copertura del fabbisogno, tenuto conto delle possibili di **congestioni di rete**;
- (b) verificare i margini disponibili di **riserva primaria di potenza, riserva secondaria di potenza e riserva terziaria di potenza**;
- (c) valutare e deliberare i piani di **manutenzione** delle **UP** secondo predefiniti orizzonti temporali;
- (d) verificare il passo di svaso dei serbatoi settimanali.

A tale scopo gli **UdD** delle **UP** comunicano al **Gestore della rete** le informazioni necessarie con le modalità descritte nel documento A.29 “Modalità di comunicazione dei dati per la verifica di sicurezza con orizzonte settimanale” di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo.

4.5.2 Obblighi di fornitura dati per le unità di produzione idroelettriche

Sulla base della normativa vigente, al fine di consentire al **Gestore della rete** di:

- (a) assicurare la raccolta dei dati statistici e di consumo dell'intero settore elettrico nazionale;
- (b) effettuare le azioni di monitoraggio e certificazione richieste da organi istituzionali (**MSE**, Protezione Civile, etc.) in caso di particolari condizioni di criticità del **SEN**;
- (c) effettuare le verifiche di sicurezza del **SEN**.

Gli **UdD** di **UP** sono tenuti a fornire al **Gestore della rete** le seguenti informazioni:

- (i) i dati caratteristici dei serbatoi e dei bacini: curva di invaso, volume utilizzabile, coefficiente energetico, producibilità media venticinquennale;
- (ii) la struttura dell'**asta idroelettrica**, per le **UP** di competenza dell'**UdD**.

Gli **UdD** debbono inoltre fornire con regolarità i dati a consuntivo di seguito riportati relativamente alle **UP** idroelettriche di cui sono titolari:

- (a) i livelli di invaso di tutti i bacini e serbatoi;
- (b) la produzione giornaliera delle **centrali** idroelettriche con potenza non inferiore a 10 MVA;
- (c) il pompaggio giornaliero;
- (d) la mancata produzione giornaliera (sfiori);
- (e) gli apporti naturali.

4.5.3 **Verifica di compatibilità degli scioperi delle UP**

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, lettera f) delle direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 gennaio 2000, "Direttive per la società Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'art.3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79", in occasione di scioperi che interessano il settore elettrico, il **Gestore della rete** provvede a valutarne gli effetti sulla sicurezza del **SEN** considerando le disponibilità di tutte le risorse di produzione.

La verifica di compatibilità dello sciopero è effettuata dal **Gestore della rete** sulla base della procedura descritta nel documento A.28 "Procedura tecnica di valutazione di compatibilità con la salvaguardia della sicurezza di esercizio degli scioperi riguardanti impianti di produzione" di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo.

La procedura può essere soggetta a revisioni a seguito di accordo tra le parti, ivi incluso il **Gestore della rete**.

L'**UdD** ha l'obbligo di trasmettere al **Gestore della rete** copia della proclamazione di sciopero ed ogni informazione utile a determinarne ambiti, termini e modalità.

La proclamazione di sciopero a carattere nazionale è tempestivamente comunicata dal **Gestore della rete** al **MSE** con l'indicazione della data della verifica di compatibilità.

Il **Gestore della rete** comunica, ai soggetti interessati, il risultato della verifica di compatibilità entro il termine non superiore a 10 giorni e non inferiore a 5 dalla data in cui è proclamato lo sciopero stesso.

In caso di incompatibilità dello sciopero con la sicurezza di **esercizio** del **SEN**, il **Gestore della rete** ne dà comunicazione al **MSE**.

4.6 APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE A GARANZIA DELL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE

4.6.1 Modalità di ammissione al meccanismo di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva

Il **Gestore della rete** pubblica con cadenza annuale, sul proprio sito internet, l'elenco dei **giorni critici** ai fini della copertura della domanda nazionale con i necessari margini di **riserva primaria di potenza, riserva secondaria di potenza e riserva terziaria di potenza** e per i quali si richiede la disponibilità di capacità produttiva.

Sono ammesse al meccanismo di remunerazione le **UP** abilitate al **MSD**, a partire dal primo giorno del mese successivo l'abilitazione sul **GAUDÌ** da parte del **Gestore della rete**, con riferimento ai soli **giorni critici** in cui l'**UP** risulta abilitata.

L'**UdD** titolare di **UP** ammesse al meccanismo di remunerazione si impegna a rendere disponibile al **Gestore della rete**, per ciascuna **UP**, la capacità produttiva nei **giorni critici** dell'anno. Per le **UP** idroelettriche, la capacità produttiva si deve intendere disponibile per un tempo di almeno 4 ore per ciascun **giorno critico**.

4.6.2 Diritti ed obblighi per le unità ammesse alla remunerazione

Ciascun **UdD** titolare di **UP** ammesse dal **Gestore della rete** al meccanismo di remunerazione:

- (a) ha diritto a ricevere, con riferimento alla disponibilità di capacità produttiva, lo specifico corrispettivo di cui all'articolo 35 dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04 dell'**Autorità**;

- (b) è tenuto a stipulare con il **Gestore della rete**, qualora non vi abbia già provveduto, il **contratto per il servizio di dispacciamento** per i **punti di immissione**.

La capacità produttiva ammessa al meccanismo di remunerazione è definita, ai sensi della delibera 48/04 dell’**Autorità**, articolo 31, pari alla potenza massima dell’**UP**, come definita al paragrafo [4.3.2.7 punto d](#).

In particolare, per ciascun periodo rilevante del **giorno critico**, la capacità produttiva ammessa al meccanismo di remunerazione è pari a:

- Potenza massima valida nel medesimo periodo rilevante, se l’**UP** è disponibile al **bilanciamento**;
- Zero, se l’**UP** è indisponibile al **bilanciamento**.

L’**UdD** è soggetto all’obbligo di comunicazione di eventuali variazioni del dato tecnico di potenza massima resa disponibile, di cui alle sezioni [4.9.1](#) e [4.10.1](#), avvalendosi:

- (i) del sistema per la variazione dei dati tecnici (“RUP dinamico”), di cui al paragrafo [4.3.2.7 punto c](#);
- (ii) mediante modello e-mail predisposto dal **Gestore della rete**, in caso di indisponibilità del suddetto sistema.

4.7 DEFINIZIONE DEI PROGRAMMI IN ESITO AI MERCATI DELL’ENERGIA

4.7.1 Anagrafica delle unità di produzione e unità di consumo

Il **Gestore della rete** comunica al **Gestore del mercato** l’anagrafica delle unità presenti nel **GAUDÌ** e nel **RUC**, incluse le unità virtuali, nonché le

informazioni rilevanti al fine delle registrazioni sui **Conti energia a termine**, dell'esecuzione del **Mercato dell'energia** e della raccolta delle offerte per il **MSD**.

Per ciascuna unità, il **Gestore della rete** comunica:

- (a) l'identificativo dell'unità;
- (b) l'identificativo dell'**UdD** dell'unità;
- (c) la **zona** di appartenenza;
- (d) la qualifica dell'unità alla partecipazione:
 - (i) al **MGP**;
 - (ii) a ciascuna sessione del **MI**;
- (e) l'abilitazione dell'unità alla partecipazione:
 - (iii) Al **MSD**;
- (f) l'indicazione dell'ordine di priorità di cui alla delibera 111/06 dell'Autorità;
- (g) la capacità di immissione e/o la capacità di prelievo dell'unità, di cui al paragrafo [4.3.4](#) ("Capacità di immissione e prelievo").

Ai fini della registrazione dei **programmi C.E.T.** e dell'esecuzione del **Mercato dell'energia**, il **Gestore della rete** comunica al **Gestore del mercato**, con cadenza quotidiana:

- (i) i dati anagrafici di cui ai punti da (a) a (f), con due giorni di anticipo rispetto al giorno cui fanno riferimento (D);
- (ii) i dati di capacità di immissione e/o capacità di prelievo di cui al punto (g), con un giorno di anticipo rispetto al giorno cui fanno riferimento (D).

Ai fini della registrazione di **acquisti a termine** e **vendite a termine**, sono altresì oggetto di comunicazione del **Gestore della rete** al **Gestore del mercato**, con due giorni di anticipo rispetto al giorno di riferimento (D):

- le variazioni riguardanti:
 - la titolarità dell'**UdD**;
 - la capacità di immissione e/o la capacità di prelievo;
- la data di inizio e di fine di validità della variazione;

Qualora la data di inizio validità della variazione ricada nei 60 giorni successivi il giorno di riferimento, per le sole unità rilevanti, non sospese e qualificate al **MGP** nel giorno di riferimento.

Relativamente alle variazioni di dati anagrafici e della capacità di immissione e/o dalla capacità di prelievo, dovuti a modifiche dell'insieme di unità non rilevanti aggregate in una unità virtuale di produzione, eventuali variazioni sono prese in considerazione a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui perviene al **Gestore della rete** la comunicazione di variazione.

Il **Gestore** comunica inoltre al **Gestore del mercato** entro il quart'ultimo giorno lavorativo del mese n, con validità per il mese n+1 l'anagrafica delle Unità di consumo nella titolarità di ciascun Utente del Dispacciamento sulla base delle informazioni fornite dai distributori di riferimento.

A fronte di motivate esigenze tecniche, per l'ordinato svolgimento dei mercati, il **Gestore della rete** ed il **Gestore del mercato** possono, di comune accordo, convenire di variare il ritardo tra la comunicazione dell'anagrafica ed il suo utilizzo, dandone comunicazione attraverso i rispettivi siti internet.

4.7.2 ***Vincoli di offerta derivanti dai piani di indisponibilità di elementi di rete***

Nella registrazione sui **Conti energia a termine** dei **programmi C.E.T.** e nella formulazione delle offerte sul **Mercato dell'energia**, l'**UdD** è sottoposto ai vincoli di produzione provenienti dai piani di indisponibilità di cui al paragrafo [3.7.5 del Codice di rete](#).

Nelle registrazioni sui **Conti energia a termine** e nella formulazione delle offerte sul **Mercato dell'energia**, l'**UdD**, in caso di rientro anticipato di una **UP** nella propria titolarità dal proprio periodo di indisponibilità programmata, è comunque sottoposto, con riferimento a tale **UP**, ai vincoli di produzione che provengono da eventuali indisponibilità di elementi di **rete** deliberati, di cui al paragrafo [3.7.5 del Codice di rete](#).

4.7.3 ***Conti energia a termine***

4.7.3.1 ***Registrazione sui Conti energia a termine degli acquisti e delle vendite a termine***

Ai sensi della delibera n. 111/06 dell'**Autorità**, gli **acquisti a termine** e le **vendite a termine** devono essere registrate sui **Conti energia a termine** presso il **Gestore del mercato**.

Il **Gestore del mercato** per la verifica di congruità della richiesta di registrazione utilizza i seguenti dati comunicati dal **Gestore della rete**, valevoli nei giorni cui gli **acquisti a termine** e le **vendite a termine** si riferiscono:

- (a) Anagrafica di cui al paragrafo [4.7.1](#)
- (b) Dati e informazioni rilevanti ai fini della verifica delle garanzie prestate dall'**UdD** dei **punti di dispacciamento** sottoscritti dal **Conto energia a termine** al **Gestore della rete**, secondo quanto previsto al documento A.61 "Regolamento del sistema di garanzie" di cui all'articolo 49

dell'Allegato A alla delibera 111/06 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo.

4.7.3.2 *Registrazione sui Conti energia a termine dei programmi C.E.T.*

La registrazione sui **Conti energia a termine** dei **programmi C.E.T.**, in esecuzione di **acquisti netti a termine** e **vendite nette a termine**, viene effettuata dagli operatori di mercato presso il **Gestore del mercato**.

Il **Gestore del mercato** verifica la congruità della richiesta di registrazione, avvalendosi dell'anagrafica, di cui al paragrafo [4.7.1](#), comunicata dal **Gestore della rete** e valevole nei giorni e nei **periodi rilevanti** cui i programmi si riferiscono.

4.7.3.3 *Acquisti e vendite sul MGP*

In esito al **MGP**, con riferimento ad un **Conto energia a termine** e ad un **periodo rilevante**, l'energia elettrica risultante dalla somma algebrica tra **acquisti a termine** e **vendite a termine** e **programmi C.E.T.** post-MGP, è considerata ceduta, se positiva, o acquistata, se negativa:

- (a) dall'operatore di mercato intestatario del **Conto energia a termine**, qualora si tratti di un operatore ammesso al **Mercato elettrico**, prestante congrue garanzie al **Gestore del mercato**
- (b) dal **Gestore della rete** a titolo di sbilanciamento a programma, altrimenti

Al prezzo di acquisto dell'energia sul **MGP**.

Nel caso di cui alla lettera b), il **Gestore della rete** attribuisce lo sbilanciamento a programma all'**UdD** titolare delle **UP** o delle **UC** sottese al **Conto energia a termine** su cui è stato registrato lo sbilanciamento a programma.

4.7.3.4 *Assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto ai programmi in esecuzione ad acquisti e vendite a termine*

Ai fini dell'assegnazione dei diritti di utilizzo della **capacità di trasporto** per l'esecuzione dei **programmi C.E.T.** post-MGP, il **Gestore del Mercato** considera nel **MGP**:

- (a) i **programmi C.E.T.** di immissione quali offerte virtuali di vendita, presentate a prezzo nullo o al prezzo di riferimento eventualmente indicato in fase di registrazione dall'operatore ammesso al **Mercato dell'energia**;
- (b) i **programmi C.E.T.** di prelievo quali offerte virtuali di acquisto, presentate senza indicazione di prezzo o al prezzo di riferimento eventualmente indicato in fase di registrazione dall'operatore ammesso al **Mercato dell'energia**.

4.7.4 Gestione delle unità essenziali sul Mercato dell'energia

Il presente paragrafo disciplina le comunicazioni e i vincoli di offerta riferiti alle **unità essenziali** sul **Mercato dell'energia**, ai sensi degli Articoli 64 e 65 della delibera 111/06 dell'**Autorità**.

Il **Gestore della rete** comunica all'**UdD** con mezzi idonei e con un anticipo minimo di 20 ore rispetto al termine di presentazione delle offerte del **MGP**, di cui alle **Disposizioni Tecniche di Funzionamento**:

- (a) per ciascun impianto essenziale iscritto nell'elenco di cui all'allegato A.27, il numero di unità cui si applicano nel giorno di riferimento i vincoli di offerta di cui agli articoli 64 e 65 della delibera 111/06 dell'**Autorità**;
- (b) per ciascuna unità di cui al punto precedente i vincoli di produzione, in termini di potenza minima e potenza massima per ciascun periodo orario del giorno di riferimento;

- (c) l'assetto di funzionamento del **SEN** del giorno di riferimento, di cui al paragrafo [4.3.5.2](#), da considerare ai fini dell'applicazione degli obblighi relativi ai raggruppamenti di impianti essenziali per servizi di riserva.

L'**UdD** comunica al **Gestore della rete** con mezzi idonei e con un anticipo minimo di 12 ore rispetto al termine di presentazione delle offerte del **MGP**, con quali unità appartenenti agli impianti essenziali iscritti nell'elenco di cui all'allegato A.27 verrà data esecuzione agli obblighi di offerta. In assenza di tale comunicazione si intende valida la comunicazione preliminare di cui al paragrafo [4.3.5.1](#).

Il **Gestore della rete** comunica al **Gestore del Mercato** la lista delle **unità essenziali**, entro il termine di presentazione delle offerte del **MGP**.

4.7.5 *Informazioni preliminari al Mercato del giorno prima*

Il **Gestore della rete**, entro i tempi definiti dalle **Disposizioni Tecniche di Funzionamento**, trasmette al **Gestore del Mercato**, che a sua volta rende disponibili agli **UdD**, le seguenti informazioni valide per ognuno dei periodi rilevanti in cui è suddiviso il **MGP**:

- (a) la previsione della domanda di energia elettrica, articolata per **zona geografica** e periodo orario;
- (b) i valori dei limiti ammissibili dei transiti orari di energia elettrica tra le **zone geografiche**;
- (c) i valori dei limiti ammissibili dei transiti orari di energia elettrica per ciascuna delle **zone virtuali estere**;
- (d) i valori della massima capacità di esportazione di energia elettrica dai **poli di produzione limitata**.

L'informazione preliminare di cui al punto a) costituisce un riferimento non vincolante per gli **UdD**.

Le informazioni relative ai punti (b), (c), (d) costituiscono un riferimento vincolante per il **Gestore del Mercato**, ai fini della definizione degli esiti del **MGP**.

4.7.5.1 *Previsione giornaliera della domanda di energia elettrica*

Il **Gestore della rete** definisce la propria previsione della domanda di energia elettrica, articolata per **zona geografica** e periodo orario, al netto di:

- (a) Energia destinata all'alimentazione delle **UP** idroelettriche di produzione e pompaggio nella fase di pompaggio;
- (b) Energia prodotta e ceduta all'interno di un unico soggetto all'interno dello stesso sito, fatto salvo quanto previsto dalla delibera 539/2015/R/eel in materia di sistemi di distribuzione chiusi.

La domanda di energia elettrica include le perdite di **rete**.

La domanda di energia indicata ad un'ora si riferisce al periodo di 60 minuti antecedente l'ora data¹.

La previsione della domanda di energia elettrica è effettuata secondo quanto descritto al documento A.22 "Procedura di selezione delle risorse nella fase di programmazione del MSD" di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo.

4.7.5.2 *Limiti di transito tra le zone*

Il **Gestore della rete**, nelle informazioni preliminari al mercato, fornisce al **Gestore del Mercato** i limiti della capacità di trasmissione di energia elettrica tra le **zone geografiche** e virtuali incrementati in considerazione degli effetti di telescatto delle **UP**, considerando le indisponibilità di fornitura del servizio

¹ Ad esempio la domanda di energia all'ora 1 si riferisce al periodo temporale da 0:00:00 a 0:59:59.

dichiarate dai titolari delle medesime unità secondo le modalità riportate nel paragrafo [4.9.4](#) (“Approvvigionamento del servizio di telescatto nell’ambito della fase di programmazione”).

4.7.6 ***Obbligo di comunicazione di informazioni relative alle unità abilitate***

Gli **UdD** delle **UP** abilitate, avvalendosi della procedura di cui al paragrafo [4.3.2.7 punto c](#), hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente al **Gestore della rete** e comunque entro le ore 15:00 (del giorno D), con riferimento al secondo giorno successivo il giorno di comunicazione (D+2), eventuali:

(a) variazioni temporanee dei dati tecnici registrati nel **GAUDÌ**;

(b) indisponibilità al servizio di dispacciamento;

qualora ricorrano le condizioni di cui al paragrafo [4.8.3](#) (“Esenzione dagli obblighi di offerta”);

(c) vincoli di energia giornaliera per **UP** abilitate idroelettriche di sola produzione e di produzione e di pompaggio.

Gli **UdD** sono esonerati da tale comunicazione se le **UP** nella propria titolarità non sono interessate da variazioni rispetto a quanto comunicato nei giorni precedenti o rispetto ai dati registrati nel **GAUDÌ**.

Il **Gestore della rete** utilizza le informazioni comunicate dagli **UdD** per le valutazioni relative allo stato della sicurezza del **SEN**, inclusa eventualmente l’attuazione del **PESSE**.

Il **Gestore della rete** si riserva di ridefinire la tempistica di comunicazione dei dati di cui alla presente sezione, dandone comunicazione sul proprio sito internet, per far fronte ad eventuali condizioni di criticità nell’**esercizio** del **SEN**.

4.7.7 *Determinazione degli esiti del Mercato del giorno prima*

Il **Gestore del mercato** determina gli esiti del **MGP**, procedendo all'accettazione delle offerte di acquisto e vendita dell'energia, con le modalità previste nell'ambito della **Disciplina del Mercato Elettrico**.

4.7.8 *Comunicazione degli esiti del MGP*

Il **Gestore del mercato** comunica al **Gestore della rete** i **programmi preliminari cumulati di immissione e prelievo** aggregati per **punto di dispacciamento** e articolati per **periodo rilevante**.

I **programmi preliminari cumulati di immissione e prelievo** relativi ai **punti di dispacciamento** indicano l'energia elettrica immessa in rete (prelevata dalla rete) nel **punto di dispacciamento**.

4.7.9 *Informazioni preliminari al Mercato infragiornaliero*

Il **Gestore della rete** comunica al **Gestore del mercato**, entro il termine di presentazione delle offerte nel **MI**, i margini residui di scambio di energia tra le **zone**.

Tali margini tengono conto dei:

- I. programmi in esito alle sessioni del **Mercato dell'energia** precedenti alla sessione per cui i margini devono essere forniti;
- II. limiti di scambio come eventualmente aggiornati, anche a seguito di accidentalità sulla **rete**.

Qualora, a seguito di malfunzionamenti dei sistemi informatici del **Gestore della rete** o del **Gestore del mercato**, i margini residui di scambio non

possano essere valutati o comunicati, il **Gestore della rete** dà disposizione al **Gestore del mercato** di porre tali margini pari a zero.

4.7.10 *Comunicazione degli esiti del Mercato infragiornaliero*

Il **Gestore del mercato** comunica al **Gestore della rete** i programmi di immissione e di prelievo aggregati per **punto di dispacciamento** e articolati per **periodo rilevante (programmi aggiornati cumulati di immissione e prelievo)** con riferimento a ciascuna sessione del **Mercato infragiornaliero**.

4.7.11 *Mancata comunicazione degli esiti del Mercato dell'energia*

4.7.11.1 *Mancata comunicazione degli esiti del Mercato del giorno prima*

Qualora il **Gestore del mercato** non sia in grado di comunicare al **Gestore della rete** gli esiti del **MGP** in almeno un periodo orario della giornata entro 3 ore dal termine previsto dalle **Disposizioni Tecniche di Funzionamento**, anche per indisponibilità o malfunzionamenti dei sistemi informatici del **Gestore del mercato**, si applica quanto segue:

- (a) il **Gestore della rete** considera non validi ai fini delle **attività di dispacciamento** i **programmi preliminari cumulati di immissione e prelievo** per tutti i **periodi rilevanti** della giornata;
- (b) il **Gestore del mercato** ed il **Gestore della rete** danno comunicazione con la massima tempestività, sui rispettivi siti internet, della mancata definizione e/o comunicazione degli esiti;
- (c) il **Gestore della rete** definisce i **programmi finali cumulati di immissione e prelievo** procedendo come descritto al paragrafo [4.9.7.1](#);
- (d) non viene tenuta alcuna sessione del **MI**.

- (e) non sono eseguite le sottofasi della **fase di programmazione di MSD** successive alla prima.

L'**Autorità** definisce con proprio procedimento le partite economiche relativamente alle giornate in esame, incluse le modalità di applicazione degli oneri di sbilanciamento.

4.7.11.2 *Mancata comunicazione degli esiti del Mercato infragiornaliero*

Qualora il **Gestore del Mercato** non sia in grado di comunicare al **Gestore della rete** gli esiti di una sessione del **MI** in almeno un periodo orario della giornata, anche per indisponibilità o malfunzionamenti dei propri sistemi, entro:

- 2 ore dal termine previsto dalle **Disposizioni Tecniche di Funzionamento**, per le sessioni del **MI** svolte nel giorno precedente a quello di riferimento;
- 15 minuti dal termine previsto dalle **Disposizioni Tecniche di Funzionamento**, per le sessioni del **MI** svolte nel giorno di riferimento;

Si intendono validi gli esiti comunicati per l'ultima sessione del **Mercato dell'energia** del giorno di riferimento.

4.7.12 *Obblighi informativi connessi alla partecipazione del Gestore al Mercato dell'energia*

Il **Gestore della rete** pubblica il giorno successivo a quello di competenza la quantità di energia elettrica in vendita e in acquisto in ciascun periodo orario nel **MGP**.

Il **Gestore della rete** pubblica il mese successivo a quello di competenza il costo sostenuto in vendita e in acquisto nel **MGP**.

4.8 MODALITA' ED OBBLIGHI DI OFFERTA SUL MERCATO PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO

4.8.1 Modalità di presentazione delle offerte sul Mercato per il servizio di dispacciamento

Il **MSD** è articolato in due fasi:

- la **fase di programmazione**, articolata a sua volta nelle seguenti sottofasi, individuate da intervalli di tempo caratterizzati da analoghe esigenze in termini di copertura del **carico** elettrico e predisposizione di adeguati margini di riserva:
 - la prima, che si svolge successivamente alla chiusura delle sessioni del **Mercato dell'energia** nel giorno precedente a quello cui le offerte si riferiscono, con riferimento a tutte le ore del giorno di riferimento;
 - le successive, che si svolgono successivamente alla chiusura di ciascuna sessione del **MI** nel giorno cui le offerte si riferiscono, con riferimento a tutte le ore della medesima sessione del **MI**, ovvero a tutte le ore che intercorrono dalla prima ora della sottofase all'ultima ora del giorno di riferimento.

Nella **fase di programmazione** le offerte presentate per la prima sottofase si intendono utilizzabili anche per le sottofasi successive secondo le modalità di cui al paragrafo 4.9.2 *Definizione delle quantità valide per la fase di programmazione.*

- La **fase di gestione in tempo reale**, ovvero il **Mercato di bilanciamento (MB)**, svolta nel medesimo giorno cui le offerte fanno riferimento ed è articolata in sessioni il cui primo periodo orario coincide con quello della corrispondente sottofase della fase di

programmazione. Ad esclusione della prima sessione per la quale si intendono utilizzabili solo le offerte valide della **fase di programmazione**, agli **UdD** è data facoltà di presentare offerte con riferimento a tutte le sessioni successive del **MB**.

Nel **MB** le offerte presentate per ciascuna sessione si intendono utilizzabili soltanto a seguito della chiusura della fase di presentazione della medesima sessione.

Le tempistiche di svolgimento del **MSD** sono riportate nelle **Disposizioni Tecniche di Funzionamento**.

4.8.2 **Obblighi di offerta**

Gli **UdD** delle **UP** abilitate alla fornitura di risorse per:

- (a) la risoluzione delle **congestioni** in **fase di programmazione**;
- (b) la **riserva secondaria di potenza**;
- (c) la **riserva terziaria di potenza**;
- (d) il **bilanciamento**;

Hanno:

- l'obbligo di inserire nella piattaforma del **Gestore del mercato** offerte predefinite per la **fase di programmazione**;
- facoltà di inserire quotidianamente offerte non predefinite con riferimento alla **fase di programmazione**. Con riferimento alle sottofasi della **fase di programmazione**, il **Gestore della rete** utilizza le offerte predefinite in assenza di offerte non predefinite;

- facoltà, ove previsto, di inserire quotidianamente offerte con riferimento alle sessioni del **MB**. Con riferimento alle sessioni del **MB**, il **Gestore della rete** utilizza le offerte valide ai fini della **fase di programmazione** riferite ad un periodo orario, in caso di mancata presentazione di offerte sul **MB**, per il medesimo periodo orario.

Le suddette offerte devono essere conformi a quanto riportato al paragrafo [4.8.4](#). Il **Gestore della rete** monitora la conformità della condotta degli **UdD** con gli obblighi di offerta su **MSD**.

Il mancato rispetto degli obblighi di offerta di cui sopra, con riferimento al 25° periodo orario, nel giorno di passaggio dall'ora legale all'ora solare, verrà gestito dal **Gestore della rete** replicando per il suddetto periodo orario l'offerta del 24° periodo.

L'evidenza di comportamenti non conformi agli obblighi di offerta viene sottoposta all'attenzione dell'**Autorità** per i provvedimenti del caso.

4.8.3 ***Esenzione dagli obblighi di offerta***

4.8.3.1 *Esenzione totale dagli obblighi di offerta*

Gli **UdD** sono esentati dall'obbligo di offerta, in vendita e in acquisto, sul **MSD**, con riferimento alle **UP** abilitate di cui sono titolari, nei seguenti casi:

- (a) per le **UP** di tipo idroelettrico, non ad acqua fluente, qualora intervengano condizioni idrologiche, per motivi di sicurezza idro-geologica, che impongano l'utilizzo ad un determinato valore di potenza;
- (b) per le **UP** di tipo idroelettrico non ad acqua fluente, qualora le stesse siano soggette a servitù idro-geologiche che impongano l'utilizzo ad un determinato valore di potenza;

- (c) qualora le **UP** debbano eseguire delle prove richieste o concordate con il **Gestore della rete**;
- (d) per le **UP** di tipo termoelettrico, nella fase di avviamento sino al raggiungimento della potenza minima dell'unità, limitatamente alla fornitura del servizio di **bilanciamento**;
- (e) per le **UP** di tipo termoelettrico a carbone nella fase di spegnimento, limitatamente alla fornitura del servizio di **bilanciamento**;
- (f) durante il "periodo di rientro in servizio", ai sensi dell'Articolo 40 della delibera 111/06 dell'**Autorità**.

4.8.3.2 *Esenzione parziale dagli obblighi di offerta*

Gli **UdD** sono parzialmente esentati dall'obbligo di offerta sul **MSD**, ovvero soggetti all'obbligo di offerta, in vendita e in acquisto, limitatamente alla potenza disponibile sul **MSD**, con riferimento alle **UP** abilitate di cui sono titolari, nei seguenti casi:

- (a) per le **UP** di tipo idroelettrico, non ad acqua fluente, qualora intervengano condizioni idrologiche, per motivi di sicurezza idro-geologica, che impongano l'utilizzo entro determinati valori di potenza;
- (b) per le **UP** di tipo idroelettrico non ad acqua fluente, qualora le stesse siano soggette a servitù idro-geologiche che impongano l'utilizzo entro determinati valori di potenza;
- (c) qualora l'**UP** sia in **manutenzione** programmata o in coda di **manutenzione**;
- (d) in caso di avaria dell'**UP**;
- (e) qualora l'**UP** sia soggetta a vincoli di produzione per **indisponibilità** di elementi di **rete** comunicati dal **Gestore della rete** in esito alla

programmazione delle **indisponibilità** programmate o provenienti da rientri anticipati delle **UP** da indisponibilità programmate (di cui al paragrafo [4.7.2](#)), limitatamente alla quota di potenza corrispondente al vincolo di produzione comunicato;

- (f) qualora l'**UP** sia soggetta a vincoli ambientali (ATS, alta temperatura aria ambiente o inquinamento);
- (g) qualora l'**UP** sia interessata da scioperi dichiarati compatibili con la sicurezza del **SEN**;
- (h) in presenza di vincoli tecnologici dell'**UP**, documentabili su richiesta del **Gestore della rete**.

4.8.4 *Contenuto e vincoli delle offerte su MSD*

Le quantità e i prezzi offerti in acquisto e in vendita sul **MSD** sono da intendersi non negativi, ad eccezione per il prezzo di Spegnimento che può assumere valore con segno non inferiore ad un valore minimo fissato dall'**Autorità**. In assenza di tale provvedimento da parte dell'**Autorità** il suddetto valore minimo deve intendersi pari a zero.

4.8.4.1 *Contenuto delle offerte per la fase di programmazione*

Il presente paragrafo si applica sia alle offerte predefinite che alle offerte non predefinite.

Per ciascuna **unità abilitata** e per ciascun periodo orario del giorno di riferimento, le offerte presentate per la **fase di programmazione** devono essere costituite da:

- (i) 1 prezzo per l'offerta in vendita per Riserva secondaria, relativa ad incrementi di immissione per l'eventuale utilizzo della **riserva**

- secondaria di potenza**, qualora l'unità sia abilitata alla fornitura di risorse per **riserva secondaria di potenza**;
- (ii) almeno 1 e fino a 3 coppie di quantità e prezzi per le offerte in vendita per **Altri servizi**, relative ad incrementi di immissione dal maggior valore tra il **programma di riferimento** e la potenza minima sino alla potenza massima;
 - (iii) 1 prezzo per l'offerta di Minimo, relativa ad incrementi di immissione dal **programma aggiornato cumulato**, sino alla potenza minima, se tale incremento è possibile (ovvero se il medesimo **programma aggiornato cumulato** è inferiore alla potenza minima), qualora l'unità sia abilitata alla presentazione di offerta di Minimo, ai sensi del paragrafo [4.3.2.7 punto a](#);
 - (iv) 1 prezzo per l'offerta in acquisto per Riserva secondaria, relativa a decrementi di immissione per l'eventuale utilizzo della **riserva secondaria di potenza**, qualora l'unità sia abilitata alla fornitura di risorse per **riserva secondaria di potenza**;
 - (v) almeno 1 e fino a 3 coppie di quantità e prezzi per le offerte in acquisto per **Altri servizi**, relative a decrementi di immissione dal maggior valore tra il **programma di riferimento** e la potenza minima sino alla potenza minima;
 - (vi) 1 prezzo per l'offerta di Spegnimento, relativa a decrementi di immissione dal minor valore tra il **programma aggiornato cumulato** e la potenza minima sino a zero, qualora l'unità sia abilitata alla presentazione di offerta di Spegnimento, ai sensi del paragrafo [4.3.2.7 punto a](#);
 - (vii) il **programma di riferimento** cui sono riferite le offerte per **Altri Servizi** in vendita e in acquisto. Per un dato periodo orario, l'UdD può:

- non indicare il **programma di riferimento**; in tal caso il Gestore, per tale periodo orario, assegna al programma di riferimento il valore del programma aggiornato cumulato in esito alla sessione del Mercato dell'energia immediatamente precedente la prima sottofase della fase di programmazione;
- indicare che il **programma di riferimento** è pari al programma aggiornato cumulato in esito alla sessione del Mercato dell'energia che precede la sessione di cui al punto precedente.

Inoltre per ciascuna **unità abilitata** e per ciascun giorno di riferimento le offerte presentate per la **fase di programmazione** devono indicare:

- (viii) 1 prezzo per l'offerta di Accensione, qualora l'unità sia abilitata alla presentazione di offerta di Accensione, ai sensi del paragrafo [4.3.2.7 punto a](#), corrispondente all'ammontare richiesto per ogni avviamento dell'**unità abilitata** effettuato nell'ambito di **MSD** nel giorno di riferimento, in eccesso rispetto agli avviamenti effettuati nell'ambito del **Mercato dell'energia** nel medesimo periodo
- (ix) 1 prezzo per l'offerta di Cambio Assetto, qualora l'unità sia abilitata alla presentazione di offerta di Cambio Assetto, ai sensi del paragrafo [4.3.2.7 punto a](#), corrispondente all'ammontare richiesto per ogni cambio assetto dell'**unità abilitata** effettuato nell'ambito di **MSD** nel giorno di riferimento, in eccesso rispetto ai cambio assetto effettuati nell'ambito del **Mercato dell'energia** nel medesimo periodo, limitatamente ai cambiamenti di assetto cui corrisponda un incremento nel numero di **generatori** associati.

4.8.4.2 *Vincoli di offerta per la fase di programmazione*

Per una data **unità abilitata** e per ogni periodo orario del giorno di riferimento:

- i prezzi delle offerte in vendita devono essere non inferiori ai prezzi delle offerte in acquisto, separatamente per le offerte per Riserva secondaria e per le offerte per **Altri servizi**;
- il prezzo dell'offerta di Minimo (Spegnimento) deve essere non superiore al prezzo di ciascuna delle offerte in vendita (acquisto) per **Altri servizi**.

Il prezzo di Accensione non può assumere valore superiore ad un valore massimo pari al prodotto tra:

- a) il fattore di conversione - pari a uno-, e
- b) il valore della potenza minima della **UP** registrato nel **GAUDÌ**, e
- c) il prezzo unitario calcolato come valore medio del prezzo valido delle offerte di Minimo presentate nell'anno precedente alla data di calcolo dalle **UP** appartenenti ad un medesimo sottotipo di tecnologia e pubblicato dal **Gestore della rete** sul proprio sito internet, e
- d) il numero di ore massimo fissato dall'**Autorità**.

Con riferimento al numero di ore massimo di cui al precedente punto d), si precisa che, in assenza di tale definizione da parte dell'**Autorità**, lo stesso deve intendersi pari a:

- Sei, per le **UP** di tipo termoelettrico diverse da turbogas a ciclo aperto in cui l'assetto di funzionamento corrispondente alla prima fascia di funzionamento non sia associato esclusivamente ad un turbogas in ciclo aperto
- Uno, per le restanti **UP** di tipo termoelettrico.

Il prezzo di Cambio Assetto non può assumere valore superiore ad un valore massimo pari al prodotto tra:

- a) il fattore di conversione - pari a uno-, e
- b) il valore della potenza minima della **UP** registrato nel **GAUDÌ**, e
- c) il prezzo unitario calcolato come valore medio del prezzo valido delle offerte di Minimo presentate nell'anno precedente alla data di calcolo dalle **UP** appartenenti ad un medesimo sottotipo di tecnologia e pubblicato dal **Gestore della rete** sul proprio sito internet, e
- d) numero di ore massimo fissato dall'**Autorità**. In assenza di tale definizione da parte dell'**Autorità**, il numero di ore massimo deve intendersi pari a uno.

Al fine di consentire la corretta valorizzazione economica delle offerte, il **Gestore della rete** comunica al **Gestore del mercato** i prezzi validi ai fini della **fase di programmazione**, ovvero sia i prezzi offerti per la **fase di programmazione** come eventualmente modificati dal **Gestore della rete** a seguito del processo di verifica dei vincoli di offerta di cui al paragrafo [4.8.4.5](#).

4.8.4.3 *Contenuto delle offerte per il Mercato di bilanciamento*

Per ciascuna **UP** e per ciascun periodo orario del giorno di riferimento, le offerte presentate per il **MB** devono essere costituite da:

- (i) 1 prezzo per l'offerta in vendita per Riserva secondaria, relativa ad incrementi di immissione per l'utilizzo della **riserva secondaria di potenza**, qualora l'UP sia abilitata alla fornitura di risorse per **riserva secondaria di potenza**;
- (ii) almeno 1 e fino a 4 coppie di quantità e prezzi per le offerte in vendita per **Altri servizi**, relative ad incrementi di immissione dal maggior valore tra il **programma finale cumulato** e la potenza minima sino alla

potenza massima, per l'approvvigionamento e l'utilizzo di altri servizi diversi dalla **riserva secondaria di potenza**;

- (iii) 1 prezzo per l'offerta di Minimo, relativa ad incrementi di immissione dal **programma finale cumulato** sino alla potenza minima, se tale incremento è possibile (ovvero se il **programma finale cumulato** è inferiore alla potenza minima), qualora l'**UP** sia abilitata alla presentazione di offerta di Minimo, ai sensi del paragrafo [4.3.2.7 punto a](#);
- (iv) 1 prezzo per l'offerta in acquisto per Riserva secondaria, relativa a decrementi di immissione per l'utilizzo della **riserva secondaria di potenza**, qualora l'**UP** sia abilitata alla fornitura di risorse per **riserva secondaria di potenza**;
- (v) almeno 1 e fino a 4 coppie di quantità e prezzi per le offerte in acquisto per **Altri servizi**, relative a decrementi di immissione dal maggior valore tra il **programma finale cumulato** e la potenza minima sino alla potenza minima, per l'approvvigionamento e l'utilizzo di altri servizi diversi dalla **riserva secondaria di potenza**;
- (vi) 1 prezzo per l'offerta di Spegnimento, relativa a decrementi di immissione dal minor valore tra il **programma finale cumulato** e la potenza minima sino a zero, qualora l'**UP** sia abilitata alla presentazione di offerta di Spegnimento, di cui al paragrafo [4.3.2.7 punto a](#);

Inoltre per ciascuna **UP** e per ciascun giorno di riferimento le offerte presentate per il **MB** devono indicare:

- (vii) 1 prezzo per l'offerta di Accensione, qualora l'**UP** sia abilitata alla presentazione di offerta di Accensione, ai sensi del paragrafo [4.3.2.7 punto a](#), corrispondente all'ammontare richiesto per ogni avviamento

dell'**UP** effettuato nell'ambito di **MSD** nel giorno di riferimento, in eccesso rispetto agli avviamenti effettuati nell'ambito del **Mercato dell'energia** nel medesimo periodo;

- (viii) 1 prezzo per l'offerta di Cambio Assetto, qualora l'**UP** sia abilitata alla presentazione di offerta di Cambio Assetto, ai sensi del paragrafo [4.3.2.7 punto a](#), corrispondente all'ammontare richiesto per ogni cambio assetto dell'**UP** effettuato nell'ambito di **MSD** nel giorno di riferimento, in eccesso rispetto ai cambio assetto effettuati nell'ambito del **Mercato dell'energia** nel medesimo periodo, limitatamente ai cambiamenti di assetto cui corrisponda un incremento nel numero di **generatori** associati.

4.8.4.4. *Vincoli delle offerte per il Mercato di bilanciamento*

Per una data **UP**, ad ogni periodo orario del giorno di riferimento si applicano i seguenti vincoli di offerta:

- i prezzi delle offerte in vendita devono essere non inferiori ai prezzi delle offerte in acquisto, separatamente per le offerte per Riserva secondaria e per le offerte per **Altri servizi**;
- il prezzo dell'offerta di Minimo (Spegnimento) deve essere non superiore al prezzo di ciascuna delle offerte in vendita (acquisto) per **Altri servizi**;

Al fine del rispetto dei vincoli di offerta provenienti da fasi o sessioni precedenti del **MSD**:

- con riferimento alle offerte riservate nella **fase di programmazione** ovvero nel **MB**:

- il prezzo di Minimo (Spegnimento) deve essere non superiore (non inferiore) allo stesso prezzo valido ai fini della **fase di programmazione** ovvero nel **MB**;
- il prezzo in vendita (acquisto), separatamente per Riserva secondaria e per **Altri servizi**, deve essere non superiore (non inferiore) allo stesso prezzo valido ai fini della **fase di programmazione** ovvero nel **MB**;
- la quantità in vendita (acquisto) per **Altri servizi** deve essere non inferiore alla quantità riservata nella **fase di programmazione** ovvero nel **MB**;
- con riferimento alle offerte accettate nel **MB**, cui corrispondono **manovre** di accensione o spegnimento di **UP** di tipo termoelettrico diverse da turbogas a ciclo aperto, notificate all'**UdD** precedentemente al termine di presentazione delle offerte per la sessione del **MB** considerata:
 - in caso di **manovra** di accensione, il prezzo di Minimo deve essere non superiore allo stesso prezzo valido ai fini della **fase di programmazione**;
 - in caso di **manovra** di spegnimento, il prezzo di Spegnimento e il prezzo in acquisto per **Altri servizi** devono essere rispettivamente non inferiori agli stessi prezzi validi ai fini della **fase di programmazione**;
- il prezzo dell'offerta di Accensione deve essere non superiore al corrispondente prezzo presentato in fasi o sessioni precedenti del **MSD**;

- il prezzo dell'offerta di Cambio Assetto deve essere non superiore al corrispondente prezzo presentato in fasi o sessioni precedenti del **MSD**.

4.8.4.5. *Verifica dei vincoli di offerta*

Il **Gestore della rete** verifica i vincoli di offerta per la **fase di programmazione** e per il **MB** e, in caso di mancato rispetto, procede alla modifica dei prezzi offerti come di seguito descritto. Con riferimento a ciascuna **UP** e periodo orario:

- qualora il prezzo di Speggimento risulti inferiore al relativo valore minimo di cui al paragrafo [4.8.4.](#), il prezzo di Speggimento viene posto pari al valore minimo.
- qualora il prezzo in vendita per Riserva secondaria risulti non superiore al prezzo in acquisto per Riserva secondaria, il prezzo in acquisto viene modificato e posto pari al prezzo in vendita;
- qualora il più basso prezzo in vendita per **Altri servizi** risulti non superiore al prezzo di Minimo, il prezzo di Minimo viene modificato e posto pari al più basso prezzo in vendita per **Altri servizi**;
- qualora il prezzo di Minimo risulti non superiore ad uno o più prezzi in acquisto per **Altri servizi**, questi ultimi vengono modificati e posti pari al prezzo di Minimo;
- qualora il più basso prezzo in acquisto per **Altri servizi** risulti non superiore al prezzo di Speggimento, il prezzo di Speggimento viene modificato e posto pari al più basso prezzo in acquisto per **Altri servizi**;
- qualora il prezzo di Accensione risulti superiore al valore massimo di cui al paragrafo [4.8.4.2.](#), il prezzo di Accensione viene posto pari a tale valore massimo;

- qualora il prezzo di Cambio Assetto risulti superiore al valore massimo di cui al paragrafo [4.8.4.2](#), il prezzo di Cambio Assetto viene posto pari a tale valore massimo.

4.8.5 Vincoli di offerta per le Unità essenziali

Il presente paragrafo disciplina le comunicazioni e i vincoli di offerta riferiti alle **unità essenziali** sul **MSD**, ai sensi degli Articoli 64 e 65 della delibera 111/06 dell'**Autorità**.

4.8.5.1 *Vincoli di offerta per le unità essenziali per riserva*

Con riferimento alla **riserva secondaria di potenza**, per ciascun assetto di funzionamento del **SEN**, di cui al paragrafo [4.7.4](#), e periodo orario, si applicano agli **UdD** vincoli di offerta sul **MSD** con riferimento alle **UP** abilitate, per una quantità totale offerta per Riserva secondaria pari alla capacità essenziale per **riserva secondaria di potenza**, di cui al paragrafo [4.3.5.2..](#)

L'**UdD** indica contestualmente alla presentazione dell'offerta sul **MSD** con quali **UP** intende dare esecuzione ai vincoli di offerta, indicando un prezzo in vendita e in acquisto per Riserva secondaria pari al costo variabile riconosciuto alle **UP** dell'**impianto di produzione** cui appartiene l'unità come definito dall'**Autorità**.

Con riferimento alla **riserva terziaria** di sostituzione, a ciascun **UdD** titolare di capacità essenziale per **riserva terziaria** di sostituzione, si applicano i vincoli di offerta sulla **fase di programmazione** del **MSD**, per ogni periodo orario di riferimento e assetto di funzionamento del **SEN** in cui risulti positiva la differenza tra:

- la capacità essenziale di **riserva terziaria** di sostituzione dell'**UdD**, riferita all'assetto di funzionamento del **SEN** del giorno di riferimento, di cui al paragrafo [4.7.4](#);

- la somma dei **programmi aggiornati cumulati**, in esito alla sessione del **Mercato dell'energia** immediatamente precedente la sottofase della **fase di programmazione** in considerazione, delle **UP** nella titolarità dell'**UdD**, localizzate nell'aggregato.

I suddetti vincoli di offerta sul **MSD** si applicano con riferimento alle **UP** abilitate di tipo termoelettrico, disponibili nella **fase di programmazione**, per una quantità totale offerta pari alla suddetta differenza. L'**UdD** indica nell'offerta con quali **UP** e offerte intende dare esecuzione agli obblighi.

Con riferimento alla **riserva terziaria** pronta, per ciascun assetto di funzionamento del **SEN** e periodo orario, si applicano agli **UdD** vincoli di offerta sul **MSD** con riferimento alle **UP** abilitate alla **riserva** pronta, per una quantità totale offerta per **Altri servizi** almeno pari alla capacità essenziale di **riserva** pronta.

L'**UdD** indica nell'offerta con quali **UP** e offerte intende dare esecuzione ai vincoli, indicando un prezzo in vendita e in acquisto per **Altri servizi** pari al costo variabile riconosciuto alle **UP** dell'**impianto di produzione** cui appartiene l'unità come definito dall'**Autorità**.

Ai fini del soddisfacimento degli obblighi relativi alla capacità essenziale per riserva, concorrono anche eventuali contributi provenienti da **impianti di produzione** singolarmente essenziali qualora abilitati alla fornitura del servizio di riserva.

Con riferimento alle offerte presentate ai fini del **MB** per le **unità essenziali**, il **Gestore della rete** verifica che le quantità offerte, siano non inferiori alle quantità valide ai fini della **fase di programmazione** al netto delle quantità accettate. Il **Gestore della rete**, in caso di mancato rispetto, procede a modifica delle quantità offerte.

Il **Gestore della rete**, successivamente agli esiti del **MSD**, verifica che le offerte presentate per le **unità essenziali** siano pari al costo variabile riconosciuto alle **UP** medesime.

4.9 FASE DI PROGRAMMAZIONE DEL MERCATO PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO

4.9.1 Obbligo di comunicazione di informazioni relative alle unità abilitate

Gli **UdD** delle **unità abilitate**, avvalendosi della procedura di cui al paragrafo [4.3.2.7 punto c](#), hanno l'obbligo di comunicare al **Gestore della rete** eventuali:

- (a) variazioni temporanee dei dati tecnici registrati nel **GAUDÌ**;
- (b) indisponibilità al servizio di **dispacciamento**;

qualora ricorrano le condizioni di cui al paragrafo [4.8.3](#) ("Esenzione dagli obblighi di offerta") e secondo le modalità descritte nel paragrafo [4.3.2.7 punto c](#);

- (c) vincoli di energia giornaliera per **UP** abilitate idroelettriche di sola produzione e di produzione e di pompaggio.

Con riferimento all'obbligo di cui al precedente punto (b), ai fini della **fase di programmazione** del **MSD** non sono considerate le comunicazioni relative alle indisponibilità al servizio di **dispacciamento** con motivazione avviamento. Gli **UdD** delle **UP** abilitate, hanno l'obbligo di effettuare tempestivamente le comunicazioni di cui al presente paragrafo al **Gestore della rete**:

- quotidianamente con un anticipo di 30 minuti rispetto al termine di presentazione delle offerte per la **fase di programmazione** di **MSD**, con riferimento al giorno successivo;

- entro il termine di chiusura della seduta del **MI** nel giorno di riferimento, con riferimento al giorno stesso.

Il **Gestore della rete** utilizza le informazioni comunicate dagli **UdD** per la definizione delle quantità offerte per la **fase di programmazione**.

Gli **UdD** sono esonerati da tale comunicazione se le unità nella propria titolarità non sono interessate da variazioni rispetto a quanto comunicato ai sensi del paragrafo [4.7.6](#) (“Obbligo di comunicazione di informazioni relative alle unità abilitate”), o rispetto ai dati registrati nel **GAUDI**.

Per le **unità di produzione** termoelettriche e per i periodi orari per cui, nella sottofase della **fase di programmazione** immediatamente precedente a quella per la quale si effettua la comunicazione (di seguito indicata come “sottofase precedente”), risultano preliminarmente accettate offerte di Minimo o di Spegnimento, la comunicazione stessa sarà utilizzata con le seguenti limitazioni:

- saranno utilizzate ai fini della **fase di programmazione** le comunicazioni di variazioni temporanee dei dati tecnici, ai fini della esenzione parziale dagli obblighi di offerta, con la condizione che la potenza minima ivi indicata risulti non superiore al valore valido ai fini della sottofase precedente;
- non saranno utilizzate ai fini della **fase di programmazione** le comunicazioni di indisponibilità al servizio di dispacciamento, ai fini dell'esenzione totale dagli obblighi di offerta.

Il **Gestore della rete** si riserva di ridefinire la tempistica di comunicazione dei dati di cui alla presente sezione, dandone comunicazione sul proprio sito internet.

4.9.2 *Definizione delle quantità valide per la fase di programmazione*

Il **Gestore della rete** provvede, per ciascuna **unità abilitata** e periodo orario, a definire le quantità valide ai fini del processo di selezione delle offerte nella **fase di programmazione** ed a tal fine rettifica le quantità presentate al fine di renderle congruenti con il **programma aggiornato cumulato** e con i dati tecnici dell'unità nel periodo considerato, procedendo secondo le modalità descritte nel documento A.22 "Procedura di selezione delle risorse nella fase di programmazione del MSD" di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo.

4.9.3 *Selezione delle offerte presentate per la fase di programmazione*

Nella **fase di programmazione**, il **Gestore della rete** utilizza le offerte presentate dagli **UdD** delle **unità abilitate** alla fornitura di risorse per:

- (a) la risoluzione a programma delle **congestioni**;
- (b) la **riserva secondaria di potenza**;
- (c) la **riserva terziaria di potenza**;

Allo scopo di:

- (i) ridurre la differenza tra la propria previsione della domanda di energia elettrica e della produzione da fonti rinnovabili non programmabili rispetto a quanto espresso in esito al **Mercato dell'energia**;
- (ii) risolvere, congiuntamente alle azioni condotte nella **fase di gestione in tempo reale**, le **congestioni** sulla rete rilevante;
- (iii) coprire il fabbisogno di **riserva secondaria di potenza**, costituendo, congiuntamente alle azioni condotte nella **fase di**

gestione in tempo reale, opportuni margini di **riserva secondaria di potenza**;

- (iv) coprire il fabbisogno di **riserva terziaria di potenza**, costituendo, congiuntamente alle azioni condotte nella **fase di gestione in tempo reale**, opportuni margini di **riserva terziaria di potenza**;

con l'obiettivo di minimizzare gli oneri e massimizzare i proventi conseguenti alle attività di approvvigionamento delle risorse per il **dispacciamento**.

4.9.3.1 Processo di costituzione dei margini di riserva

Per la costituzione dei margini di **riserva terziaria di potenza** a salire (scendere) e di **riserva secondaria di potenza**, il **Gestore della rete** può disporre l'incremento (decremento) della immissione in rete di **unità abilitate**, anche mediante l'ingresso (l'uscita) o la permanenza in servizio per il giorno di riferimento di **unità abilitate** le cui offerte non sono state accettate sul **Mercato dell'energia**.

4.9.3.2. Procedura di selezione delle offerte

Al fine della selezione delle offerte, in ciascuna sottofase, il **Gestore della rete** procede come descritto nel documento A.22 "Procedura di selezione delle risorse nella fase di programmazione del MSD" di cui all'Appendice A del presente capitolo.

Tale documento riporta in particolare i vincoli considerati per il sistema ed i vincoli considerati per le **unità abilitate** nel processo di selezione delle offerte.

4.9.4 Approvvigionamento del servizio di telescatto nell'ambito della fase di programmazione

Gli **UdD**, titolari di **UP** dotate di dispositivo di telescatto, sono tenuti a comunicare al **Gestore della rete** l'eventuale indisponibilità al servizio di

telescatto delle medesime **UP** entro un'ora dal termine di presentazione delle informazioni preliminari al **MGP**.

Le **UP** disponibili al servizio di telescatto, che risultano dispacciate² in esito ai **Mercato dell'energia**, devono fornire il medesimo servizio per tutti i **periodi rilevanti** caratterizzati dall'incremento della **capacità di trasporto** tra la propria **zona** e quella interconnessa.

Il **Gestore della rete** individua nelle varie **zone**, la potenza da assoggettare ai dispositivi di telescatto sulle **UP** disponibili al medesimo servizio, tale da assicurare la gestione in sicurezza del **SEN**.

Qualora in esito al **Mercato dell'energia** risultino dispacciate più **UP** disponibili al servizio di telescatto nella stessa **zona**, e il **Gestore della rete** ritenga sufficiente avvalersi del servizio di una sola di esse, il dispositivo di telescatto sarà reso attivo sull'**UP** che ha presentato l'offerta a scendere sul **MSD** caratterizzata dal prezzo più alto e, in caso di parità, sull'**UP** che ha presentato l'offerta più alta a salire sul **MSD**.

Qualora l'esito dei **Mercato dell'energia** non preveda la presenza in servizio delle **UP** disponibili al telescatto, il **Gestore della rete** può comunque selezionare, se necessario ai fini dell'approvvigionamento delle risorse per il **dispacciamento**, tali unità sul **MSD** secondo l'ordine di merito economico delle offerte presentate dall'**UdD** titolare delle medesime unità.

4.9.5 **Quantità accettate e remunerazione**

Nel presente paragrafo, per **programma aggiornato cumulato** si intende il **programma aggiornato cumulato** in esito alla sessione del **Mercato**

dell'energia immediatamente precedente la sottofase della **fase di programmazione** in esame.

In esito al processo di selezione delle offerte con riferimento a ciascuna sottofase della **fase di programmazione**:

- per i soli periodi orari di ciascuna sottofase non inclusi nelle sottofasi successive, il **Gestore della rete** definisce:
 - i. le quantità orarie accettate, in vendita e in acquisto e il **programma finale cumulato** delle **unità abilitate** come somma del **programma aggiornato cumulato** e delle suddette quantità accettate;
 - ii. le quantità orarie riservate, in vendita e in acquisto, per Riserva secondaria e per **Altri servizi**;
- Per i rimanenti periodi orari di ciascuna sottofase, il **Gestore della rete** definisce:
 - iii. le quantità orarie preliminarmente accettate, in vendita e in acquisto e il **programma MSD preliminare cumulato** delle **unità abilitate** come somma del **programma aggiornato cumulato** e delle suddette quantità preliminarmente accettate;
 - iv. le quantità orarie preliminarmente riservate, in vendita e in acquisto, per Riserva secondaria e per **Altri servizi**.

Le offerte accettate sono valorizzate al prezzo di offerta. In particolare:

- le offerte orarie accettate in vendita (acquisto) per **Altri servizi** sono remunerate al prezzo in vendita (in acquisto) per **Altri servizi**, valido ai fini della **fase di programmazione**;

- le offerte orarie accettate di Spegnimento e di Minimo sono rispettivamente remunerate al prezzo di Spegnimento e di Minimo, valido ai fini della **fase di programmazione**.

L'offerta di Accensione e l'offerta di Cambio assetto sono valorizzate in esito al **MB**.

4.9.6 Programmi finali cumulati e programmi vincolanti

4.9.6.1 Comunicazione dei programmi finali cumulati e dei programmi MSD preliminari cumulati

Al termine del processo di selezione di ciascuna sottofase della **fase di programmazione**, il **Gestore della rete** comunica al **Gestore del Mercato**:

- le quantità accettate e riservate di ciascuna offerta, per i soli periodi orari della sottofase non inclusi nelle sottofasi successive;
- le quantità preliminarmente accettate e riservate di ciascuna offerta, per i restanti periodi orari.

Al termine del processo di selezione di ciascuna sottofase della **fase di programmazione**, il **Gestore del Mercato** rende disponibili sulla propria piattaforma informatica dedicata alla comunicazione degli esiti **MSD**, a ciascun **UdD**, per ciascuna delle **unità abilitata** nella sua titolarità e per periodo orario:

- i **programmi finali cumulati**, per i soli periodi orari della sottofase non inclusi nelle sottofasi successive;
- i **programmi MSD preliminari cumulati**, per i restanti periodi orari.

E con riferimento alle singole offerte presentate, per periodo orario:

- le quantità accettate, per i soli periodi orari della sottofase non inclusi nelle sottofasi successive;
- le quantità preliminarmente accettate, per i restanti periodi orari;
- le quantità riservate per Riserva secondaria, **Altri servizi**, Minimo e Spegnimento per i soli periodi orari della sottofase non inclusi nelle sottofasi successive;
- le quantità preliminarmente riservate per Riserva secondaria, **Altri servizi**, Minimo e Spegnimento per i restanti periodi orari.

Al termine del processo di selezione di ciascuna sottofase della **fase di programmazione**, il **Gestore della rete** rende disponibili, a ciascun **UdD**, per ciascuna delle **unità abilitate** nella sua titolarità e per periodo orario:

- la **semibanda di riserva secondaria** approvvigionata, da intendersi come quantità complessivamente riservata per Riserva secondaria, per i soli periodi orari della sottofase non inclusi nelle sottofasi successive;
- la **semibanda di riserva secondaria** preliminarmente approvvigionata, da intendersi come quantità preliminarmente complessivamente riservata per Riserva secondaria, per i restanti periodi orari.
- le quantità accettate, per i soli periodi orari della sottofase non inclusi nelle sottofasi successive;
- le quantità preliminarmente accettate, per i restanti periodi orari;
- le quantità riservate per **Altri servizi**, Minimo e Spegnimento per i soli periodi orari della sottofase non inclusi nelle sottofasi successive;
- le quantità preliminarmente riservate per **Altri servizi**, Minimo e Spegnimento per i restanti periodi orari.

4.9.6.2 *Definizione dei programmi vincolanti e dei programmi vincolanti preliminari*

Il **Gestore della rete** definisce i **programmi vincolanti** e i **programmi vincolanti preliminari**, per tutte le **unità abilitate** al servizio di **dispacciamento**, secondo le condizioni descritte nel documento A.25 “Modalità di determinazione dei programmi vincolanti” di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo.

Il **Gestore della rete** rende disponibili sul proprio sito internet, a ciascun **UdD** per la parte di competenza:

- per tutte le sottofasi della **fase di programmazione** ad esclusione dell'ultima:
 - il **programma vincolante** delle **unità abilitate** nella propria disponibilità, per i periodi rilevanti non inclusi nelle sottofasi successive, ad esclusione degli ultimi due periodi rilevanti della sottofase non compresi nelle sottofasi successive;
 - il **programma vincolante preliminare** delle **unità abilitate** nella propria disponibilità, per i restanti periodi rilevanti del giorno di riferimento;
- per l'ultima sottofase della **fase di programmazione**, il **programma vincolante** delle **unità abilitate** nella propria disponibilità per tutti i periodi rilevanti del giorno di riferimento.

In esito a ciascuna sottofase della **fase di programmazione**, il **Gestore della rete** comunica altresì i **programmi vincolanti** e i **programmi vincolanti preliminari** delle **unità abilitate** al **Gestore del Mercato** che li rende disponibili a ciascun **UdD** per la parte di competenza.

4.9.7 Definizione dei programmi vincolanti nel caso di mancata comunicazione degli esiti del Mercato del giorno prima e del Mercato per il servizio di dispacciamento

4.9.7.1 Mancata comunicazione degli esiti del Mercato del giorno prima

Qualora ricorrano le condizioni di cui al paragrafo [4.7.11.1](#), il **Gestore della rete** procede come segue:

- (a) considera valide le offerte predefinite per le **unità abilitate**, comunicate entro le ore 00:00 del giorno precedente quello cui le offerte fanno riferimento;
- (b) considera pari a zero i **programmi aggiornati cumulati** delle **unità abilitate**;
- (c) calcola le quantità offerte per tutte le **unità abilitate** utilizzando i dati tecnici delle **unità abilitate**, registrati nel **GAUDÌ**, come eventualmente modificati a seguito delle comunicazioni di cui al paragrafo [4.3.2.7 punto c](#);
- (d) considera i programmi di scambio con l'estero congruenti con le capacità eventualmente allocate nei processi di allocazione esplicita della capacità di interconnessione con l'estero;
- (e) considera i programmi di acquisto e vendita delle **UP** non abilitate pari a quelli definiti in esito al **Mercato dell'energia** per il giorno più prossimo a quello in considerazione e della stessa categoria:
 - (i) festivo;
 - (ii) feriale pre-festivo;
 - (iii) feriale post-festivo;

(iv) feriale, non appartenente alle precedenti categorie.

Il **Gestore della rete** definisce sulla base delle precedenti assunzioni i **programmi finali cumulati**.

Il **Gestore della rete** definisce in ciascun quarto d'ora i **programmi vincolanti** delle **unità abilitate**.

Il **Gestore della rete** rende disponibile sull'apposito portale agli **UdD** delle **unità abilitate** i **programmi vincolanti** delle unità di propria competenza.

Il **Gestore della rete** pubblica sul proprio sito internet il giorno di riferimento adottato per la definizione dei programmi di acquisto e vendita delle **unità non abilitate**.

Gli **UdD** delle **unità non abilitate** hanno l'obbligo di conformarsi a tali programmi, compatibilmente con lo stato di disponibilità delle proprie unità.

4.9.7.2 *Mancata comunicazione delle offerte del MSD*

La condizione di “mancata comunicazione delle offerte MSD” si verifica qualora, anche a seguito del malfunzionamento dei sistemi informativi, il **Gestore del Mercato** non sia in grado di comunicare al **Gestore della rete** le offerte del **MSD** di uno o più periodi orari del giorno cui queste fanno riferimento, entro due ore dal termine previsto dalle **Disposizioni Tecniche di Funzionamento**.

Il **Gestore della rete** dà comunicazione dell'anomalia agli **UdD** delle **unità abilitate** con la massima tempestività per mezzo di idonei strumenti di comunicazione (e-mail, fax).

Ai fini dello svolgimento del **MSD**, il **Gestore della rete** considera valide le offerte predefinite per le **UP** abilitate, comunicate entro le ore 00:00 del giorno precedente quello cui le offerte fanno riferimento.

4.9.7.3 *Mancata comunicazione degli esiti della fase di programmazione*

Qualora, anche a seguito di malfunzionamenti dei propri sistemi informativi, in esito alla prima sottofase (alle successive sottofasi) della **fase di programmazione**, il **Gestore della rete** non sia in condizione di comunicare i **programmi finali cumulati** e i **programmi MSD preliminari cumulati** secondo le procedure definite alla presente sezione, il **Gestore della rete** pone i medesimi programmi pari ai **programmi aggiornati cumulati** di immissione e prelievo in esito all'ultima sessione del **MI** nel giorno precedente a quello di riferimento (pari ai **programmi MSD preliminari cumulati** in esito alla precedente sottofase della **fase di programmazione**).

Qualora, anche a seguito di malfunzionamenti dei propri sistemi informativi, in esito alle sottofasi della **fase di programmazione** successive alla prima, il **Gestore della rete** non sia in condizione di comunicare i **programmi finali cumulati** e i **programmi MSD preliminari cumulati** secondo le procedure definite alla presente sezione, il **Gestore della rete** utilizza per il calcolo delle quantità accettate i dati tecnici comunicati per la prima sottofase della **fase di programmazione** del **MSD**.

Qualora, anche a seguito di malfunzionamenti dei propri sistemi informativi, in esito alla prima sottofase (alle sottofasi successive) della **fase di programmazione**, il **Gestore della rete** non sia in condizione di comunicare i **programmi vincolanti** e i **programmi vincolanti preliminari** delle **unità abilitate** secondo quanto previsto al paragrafo [4.9.6.2](#), i medesimi programmi sono determinati dividendo per quattro l'energia corrispondente ai **programmi finali cumulati** e ai **programmi MSD preliminari cumulati**, eventualmente definiti secondo quanto definito al precedente capoverso, in esito all'ultima sessione del **MI** nel giorno precedente a quello di riferimento (sono posti pari ai **programmi vincolanti preliminari** in esito alla precedente sottofase della **fase di programmazione** se contestualmente è fallita la comunicazione dei

programmi finali cumulati, dividendo per quattro l'energia corrispondente ai **programmi finali cumulati** altrimenti). Qualora, a seguito di malfunzionamenti dei propri sistemi informativi, il **Gestore della rete** non sia in condizione di rendere disponibili sull'apposito portale l'indicazione delle quantità riservate e preliminarmente riservate per Riserva secondaria e per **Altri servizi** di cui al paragrafo [4.9.6.1](#) il **Gestore della rete** provvede a comunicare agli **UdD** i medesimi dati per mezzo di idonei strumenti di comunicazione (e-mail, fax).

Qualora, a seguito di malfunzionamenti dei propri sistemi informativi, il **Gestore della rete** non sia in condizione di rendere disponibili sull'apposito portale i **programmi vincolanti** e i **programmi vincolanti preliminari** si considerano validi i **programmi vincolanti** e i **programmi vincolanti preliminari** pubblicati dal **Gestore del mercato** sul proprio portale informatico.

Qualora, anche a seguito di malfunzionamenti dei propri sistemi informativi, in esito alla prima sottofase (alle sottofasi successive) della **fase di programmazione**, il **Gestore della rete** non sia in condizione di rendere disponibili la **semibanda di riserva secondaria** approvvigionata e la **semibanda di riserva secondaria** preliminarmente approvvigionata, secondo quanto previsto al paragrafo [4.9.6.1](#), tali valori di semibanda devono intendersi pari a zero (ai valori in esito alla precedente sottofase della **fase di programmazione**).

Di ogni anomalia il **Gestore della rete** dà comunicazione con la massima tempestività agli **UdD** delle **unità abilitate** per mezzo di idonei strumenti di comunicazione (e-mail, fax).

4.9.8 *Obblighi informativi connessi alla fase di programmazione*

Il **Gestore della rete** pubblica entro il giorno di riferimento, sul proprio sito internet, le seguenti informazioni in esito alla **fase di programmazione**:

- per ciascun periodo orario e per ciascuna **zona** di mercato:
 - le quantità complessivamente accettate in acquisto e in vendita;
 - il prezzo medio ponderato delle offerte accettate in acquisto e in vendita;
 - il prezzo marginale delle offerte accettate in acquisto e in vendita;
- per ciascun periodo orario e per ciascuna interconnessione tra zone di mercato:
 - i flussi di energia risultanti in esecuzione dei **programmi finali cumulati**.

4.10 ***GESTIONE DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO***

4.10.1 *Obblighi di comunicazione di informazioni relative alle unità abilitate*

Gli **UdD** delle **unità abilitate**, avvalendosi della procedura di cui al paragrafo [4.3.2.7 punto c](#), hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al **Gestore della rete**, in tempo reale, eventuali:

- (a) variazioni temporanee dei dati tecnici registrati nel **GAUDÌ**;
- (b) indisponibilità al servizio di **dispacciamento**;

qualora ricorrano le condizioni di cui alla sezione [4.8.3](#) (“Esenzione dagli obblighi di offerta”) e secondo le modalità descritte nel paragrafo [4.3.2.7 punto C](#);

- (c) vincoli di energia giornaliera per **unità abilitate** idroelettriche di sola produzione e di produzione e di pompaggio.

Le **unità abilitate** nel periodo di variazione temporanea dei dati tecnici:

- (a) ricevono **ordini di dispacciamento** compatibili con le variazioni comunicate;
- (b) devono considerare variato il loro **programma vincolante modificato**, conformemente alle variazioni comunicate;
- (c) sono soggette allo sbilanciamento effettivo valorizzato in accordo a quanto previsto negli articoli 39 e 40 della delibera 111/06 dell’**Autorità**, nel caso in cui le variazioni comunicate comportino il mancato rispetto del **programma vincolante**.

Le **unità abilitate** nel periodo di indisponibilità:

- (d) non ricevono **ordini di dispacciamento**;
- (e) non ricevono alcuna remunerazione per la fornitura del servizio di **bilanciamento**;
- (f) devono considerare annullati gli **ordini di dispacciamento** precedentemente impartiti.

Al termine del periodo di indisponibilità tornano ad essere validi, al fine della determinazione del **programma vincolante modificato**, gli eventuali **ordini di dispacciamento** precedenti il periodo di indisponibilità.

4.10.2 *Definizione delle quantità valide per il Mercato di bilanciamento*

Il **Gestore della rete** procede, secondo le modalità descritte nel documento A.23 “Procedura di selezione delle risorse nella fase di programmazione del MSD” di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo, per ciascuna **unità abilitata**, a:

- rettificare le quantità delle offerte presentate ai fini della **fase di programmazione** ed utilizzate ai fini del **MB**.
- definire le quantità valide ai fini del **MB**.

Le **offerte valide e riservate** per ciascuna sessione del **MB** sono comunicate dal **Gestore della rete** a ciascun **UdD** per la parte di competenza, prima del termine di presentazione delle offerte della sessione successiva.

4.10.3 *Gestione delle risorse per il servizio di riserva secondaria di potenza*

In presenza di squilibri tra immissioni e prelievi di energia, l'equilibrio viene ripristinato dall'azione automatica della **regolazione primaria di frequenza** e della **regolazione secondaria di frequenza/potenza**.

Il servizio di **riserva secondaria di potenza** è gestito dal **Gestore della rete** attraverso il sistema automatico di **regolazione** descritto nel documento A.15 “Partecipazione alla regolazione di frequenza e frequenza/potenza” di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo.

Gli **UdD** delle **unità abilitate** selezionate per la fornitura del servizio di **riserva secondaria di potenza** nella **fase di programmazione** rendono autonomamente disponibile la **semibanda di riserva secondaria** loro comunicata ai sensi del paragrafo [4.9.6.1](#) (“Comunicazione dei programmi finali cumulati”).

Il **Gestore della rete** può richiedere in tempo reale a tali **unità abilitate** la sospensione o il ripristino del servizio di **riserva secondaria di potenza**, come approvvigionato nella **fase di programmazione**.

Qualora le **unità abilitate** selezionate nella **fase di programmazione** risultino indisponibili alla fornitura del servizio, per avarie dell'unità o malfunzionamenti dei dispositivi di **regolazione**, oppure qualora le condizioni del **SEN** richiedano una banda di **regolazione** maggiore di quella programmata, il **Gestore della rete** può richiedere in tempo reale la fornitura del servizio di **riserva secondaria di potenza** anche alle **unità abilitate** e non selezionate in precedenza sulla **fase di programmazione**, secondo le medesime modalità di dettaglio.

Nelle ore in cui la **unità abilitata** non risulta selezionata in **fase di programmazione**, l'**UdD** è tenuto a mettere a disposizione la **semibanda di riserva secondaria** registrata nel **GAUDI**, come eventualmente aggiornata in tempo reale.

Gli **UdD** sono obbligati ad attuare quanto richiesto dal **Gestore della rete** in tempo reale in merito alla attivazione e alla disattivazione del servizio di **riserva secondaria di potenza** attiva.

Il **Gestore della rete** impartisce agli **UdD**, per ciascuna **unità abilitata** interessata, istruzioni in merito alla fornitura del servizio di **riserva secondaria di potenza** mediante comunicazioni predefinite il cui contenuto è descritto nel documento A.23 "Procedura di selezione delle risorse nel Mercato di bilanciamento" e il cui formato è specificato nel documento A.34 "Sistema Comandi: Formato Messaggi" di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo.

Il **Gestore della rete** memorizza le richieste di attivazione e di disattivazione della **regolazione secondaria frequenza/potenza** allo scopo di consentire le successive operazioni di settlement.

4.10.4 **Gestione del servizio di bilanciamento**

4.10.4.1 *Gestione delle risorse per il bilanciamento*

Il **Gestore della rete** ricorre alle risorse per il **bilanciamento** in tempo reale per il mantenimento dell'equilibrio tra le immissioni ed i prelievi di energia elettrica; la risoluzione di **congestioni**; la creazione o il ripristino di adeguati margini di **riserva secondaria o terziaria di potenza**.

Le **unità non abilitate** immettono energia elettrica rispettando i propri **programmi finali cumulati**.

Le **unità abilitate** immettono energia elettrica rispettando i propri **programmi vincolanti**, sino alla ricezione di un **ordine di dispacciamento** con l'indicazione del comportamento richiesto all'unità.

Le **unità abilitate** a fornire risorse per il bilanciamento a salire disponibili sono tenute a fornire, se richiesto, l'incremento dal **programma vincolante in potenza** sino alla potenza massima dell'**unità abilitata** tenuto conto delle limitazioni che all'**unità** stessa si applicano, dettagliate nel seguito. Inoltre, se non abilitate a scendere, le **unità abilitate** sono comunque tenute a fornire l'eventuale riduzione dal **programma vincolante in potenza** sino al valore del programma aggiornato cumulato.

Le **unità abilitate** a fornire risorse per il bilanciamento a scendere disponibili sono tenute a fornire, se richiesta, la riduzione dal **programma vincolante in potenza** sino alla potenza minima dell'**unità abilitata**, tenuto conto delle limitazioni che all'**unità** stessa si applicano, dettagliate nel seguito. Qualora necessario, si considera disponibile la riduzione di potenza sino a zero della **unità abilitata**. Inoltre, se non abilitate a salire, le **unità abilitate** sono comunque tenute a fornire l'eventuale incremento dal **programma vincolante in potenza** sino al valore del programma aggiornato cumulato.

Ai fini della fornitura delle risorse per il **bilanciamento** l'**unità abilitata** è soggetta alle limitazioni provenienti da:

- la **semibanda di riserva secondaria** approvvigionata nella **fase di programmazione** del **MSD**, come eventualmente ridotta a seguito di comunicazioni di variazioni temporanee dei dati tecnici, di cui al paragrafo [4.10.1](#), ovvero il cui inserimento è stato richiesto in tempo reale;
- i vincoli di energia giornaliera eventualmente comunicati, di cui al paragrafo 4.10.1;
- le limitazioni della potenza massima e minima, di cui al paragrafo [4.10.7.2](#).

Le modalità di calcolo delle risorse da fornire ai fini della gestione del **bilanciamento** sono dettagliate nel documento A.23 “Procedura di selezione delle risorse nel Mercato di bilanciamento” di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo.

4.10.4.2 *Selezione delle risorse per il bilanciamento*

Qualora sia necessario operare azioni di **bilanciamento** ad uno specifico minuto, il **Gestore della rete** seleziona la risorsa per il **bilanciamento** più economica, come descritto nel documento A.23 “Procedura di selezione delle risorse nel Mercato di bilanciamento” di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo.

Il **Gestore della rete**, ai fini della gestione in sicurezza del **SEN**, può derogare dall'ordine di merito economico anche tenuto conto dei seguenti fattori:

- (a) esigenza di disporre o ricostituire opportuni margini di riserva di pronta utilizzazione;
- (b) disponibilità di energia delle **unità abilitate** idroelettriche;

(c) previsione delle condizioni di funzionamento del **SEN** nelle ore successive al minuto cui l'azione di **bilanciamento** si riferisce, con particolare riferimento a selezioni cui corrispondono accensioni e spegnimenti di **unità abilitate**.

Il **Gestore della rete** impartisce agli **UdD**, per ciascuna **unità abilitata** interessata dagli esiti del processo di selezione, istruzioni in merito alla fornitura del servizio di **bilanciamento** mediante **ordini di dispacciamento**.

4.10.5 Ordini di dispacciamento

Gli **ordini di dispacciamento** riferiti alle **unità abilitate**, contengono le indicazioni per la definizione del **programma vincolante modificato**, secondo quanto specificato nel documento A. 23 “Procedura di selezione delle risorse del Mercato di Bilanciamento” di cui all'Appendice A del presente capitolo.

Il **Gestore della rete** ha facoltà di revocare **ordini di dispacciamento** precedentemente impartiti, dandone comunicazione all'**UdD** mediante comunicazione di revoca di un **ordine di dispacciamento** in anticipo rispetto al tempo in cui deve essere iniziata l'esecuzione dell'ordine stesso.

Il formato degli **ordini di dispacciamento** e delle comunicazioni di revoca di un **ordine di dispacciamento** è presentato nel documento A.34 “Sistema Comandi: formato messaggi” di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo.

4.10.5.1 Comunicazione degli Ordini di dispacciamento

Allo scopo di ottenere una pronta risposta, il **Gestore della rete** comunica gli **ordini di dispacciamento** direttamente ai **punti di controllo fisico** delle **unità abilitate**.

Gli **ordini di dispacciamento** sono comunicati per via telematica ai predetti **punti di controllo fisico** delle **unità abilitate**, mediante gli strumenti software descritti nel documento A.36 “Modalità di invio degli ordini di dispacciamento” di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo.

In caso di indisponibilità del sistema informatico per la comunicazione degli **ordini di dispacciamento** o qualora circostanze di urgenza lo richiedano, il **Gestore della rete** comunica telefonicamente gli **ordini di dispacciamento** alle **unità abilitate**, dandone successiva conferma per via telematica entro il più breve tempo possibile.

Gli **ordini di dispacciamento** devono essere eseguiti non appena notificati alla **unità abilitata**, anche se solo per mezzo di comunicazione telefonica.

Gli **UdD** hanno facoltà di richiedere che siano trasmessi in copia presso le proprie sale di controllo societarie, gli **ordini di dispacciamento** inviati alle proprie **unità abilitate**.

4.10.6 *Programma Vincolante Modificato*

Il **programma vincolante modificato** ad un dato tempo T , $PVM(T)$, è calcolato tenendo conto:

- (a) del **programma vincolante in potenza** al quarto d'ora al tempo T , $PV(T)$;
- (b) degli **ordini di dispacciamento** impartiti prima del tempo T nel giorno di riferimento, secondo quanto previsto al paragrafo [4.10.5](#) “Ordini di dispacciamento” del presente capitolo.

Negli intervalli temporali in cui l'**unità abilitata** risulta indisponibile ai servizi di **dispacciamento**, il **programma vincolante modificato** è pari al **programma vincolante in potenza**.

Il **programma vincolante modificato** PVM(T) è calcolato attraverso l'algoritmo descritto nel documento A.23 "Procedura di selezione delle risorse nel Mercato di bilanciamento" di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo.

4.10.7 Comunicazioni agli UdD titolari di unità di produzione abilitate

Il **Gestore della rete**, durante lo svolgimento del **MB**, può dare comunicazioni agli **UdD** titolari di **unità abilitate**.

Tali comunicazioni, ad eccezione degli **ordini di dispacciamento**, sono elencate al seguito; la descrizione del loro contenuto è riportata nel documento A.23 "Procedura di selezione delle risorse nel Mercato di bilanciamento", e il formato è specificato nel documento A.34 "Sistema Comandi: formato messaggi" di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo.

4.10.7.1 Comunicazione di esclusione dal bilanciamento

Tenuto conto della disponibilità complessiva delle risorse, il **Gestore della rete** può comunicare l'esclusione dal servizio di **bilanciamento** alle **unità abilitate** che mantengano stabilmente uno scostamento non giustificato e significativo tra la potenza immessa in **rete** ed il valore richiesto, secondo i criteri riportati nel documento A.23 "Procedura di selezione delle risorse nel Mercato di bilanciamento", di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo.

Il **Gestore della rete** può altresì escludere dal **bilanciamento** **unità abilitate**, per motivi di sicurezza del **SEN**, quali la presenza di **congestioni** di **rete** su cui l'**unità abilitata** è particolarmente influente.

L'esclusione dal **bilanciamento** si considera applicabile nel periodo di esclusione comunicato, ovvero fino a ricezione di una comunicazione di riammissione al **bilanciamento** e comunque non oltre il termine del giorno di comunicazione dell'esclusione stessa.

Le **unità abilitate** escluse dal **bilanciamento** nel periodo di esclusione:

- (a) in generale non ricevono **ordini di dispacciamento**, ma sono comunque tenute ad eseguire eventuali **ordini di dispacciamento** ricevuti, ai fini della tutela della sicurezza del **SEN**;
- (b) mantengono gli **ordini di dispacciamento** precedenti il periodo di esclusione per il calcolo del **programma vincolante modificato**.

4.10.7.2 *Comunicazione di limitazione della potenza minima e massima*

Ai fini della gestione in sicurezza del **SEN**, il **Gestore della rete** può limitare l'intervallo di funzionamento delle **unità abilitate** comunicando i valori di potenza massima e minima di immissione cui attenersi.

Le **unità abilitate** nel periodo di limitazione sono tenute, nell'attuazione dei propri programmi e nell'esecuzione degli **ordini di dispacciamento**, a rispettare la limitazione comunicata.

La limitazione della potenza decade trascorso il periodo di limitazione o a seguito della comunicazione della revoca della limitazione da parte del **Gestore della rete**.

4.10.8 *Quantità accettate e remunerazione*

Il **Gestore della rete** definisce, per ciascun **periodo rilevante**, le quantità accettate e la loro remunerazione in esito al **MB** per ciascuna tipologia di offerta (Riserva secondaria, **Altri servizi**, Minimo, Spegnimento, Accensione, Cambio Assetto), secondo le modalità riportate nel documento A.23 "Procedura di selezione delle risorse nel Mercato di bilanciamento", di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo.

4.10.8.1 *Correzione per la mancanza di raccordo tra giorni contigui*

Nei casi in cui, per effetto dell'accettazione di offerte nella **fase di programmazione** o nella **fase di gestione in tempo reale** del **MSD**, si abbia un mancato raccordo tra i programmi di immissione in giorni contigui, il **programma vincolante modificato** del giorno successivo verrà opportunamente modificato per correggere tale mancanza limitatamente alla quota indotta dal **MSD** e tenendo conto dei vincoli di funzionamento delle **UP** secondo le modalità riportate nel documento A.23 "Procedura di selezione delle risorse nel Mercato di bilanciamento", di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo.

Quanto sopra si applica ai fini del calcolo delle quantità accettate e del calcolo dello sbilanciamento effettivo.

4.10.9 Gestione del MB in caso di mancata comunicazione delle offerte

4.10.9.1 Mancata comunicazione delle offerte di una sessione del MB

La condizione di mancata comunicazione delle offerte di una sessione del **MB** si verifica qualora il **Gestore della rete** non disponga delle offerte relative ad una sessione del **MB**, entro 30 minuti dall'inizio della stessa sessione del **MB** previsto dalle **Disposizioni Tecniche di Funzionamento**.

Il **Gestore della rete** dà comunicazione dell'anomalia agli **UdD** di **UP** abilitate con la massima tempestività per mezzo di idonei strumenti di comunicazione (e-mail, fax).

Ai fini dello svolgimento del **MB**, il **Gestore della rete** considera valide le offerte valide ai fini dello svolgimento della **fase di programmazione**.

4.10.10 **Obblighi informativi connessi al MB**

Il **Gestore della rete** rende disponibili, per ciascuna **zona** e per ciascun periodo orario, entro un'ora dal termine del suddetto periodo orario, i seguenti esiti preliminari:

- le quantità complessivamente accettate in acquisto e in vendita;
- il prezzo medio ponderato delle offerte accettate in acquisto e in vendita;
- il prezzo marginale delle offerte accettate in acquisto e in vendita;

Con riferimento alle offerte accettate per Riserva secondaria e con riferimento alle offerte accettate per **Altri servizi**, Minimo e Spegnimento.

4.10.11 **Utilizzazione per il servizio di bilanciamento di risorse approvvigionate al di fuori dei meccanismi di mercato**

4.10.11.1 *Utilizzo del servizio di interrompibilità del carico*

Nel caso in cui le risorse offerte nel **MSD** siano insufficienti:

- (a) al mantenimento dell'equilibrio tra le immissioni ed i prelievi di energia elettrica;
- (b) alla risoluzione di **congestioni di rete**;

E più in generale al mantenimento della sicurezza di funzionamento ed alla prevenzione di condizioni di rischio del **SEN**, il **Gestore della rete** può utilizzare il **servizio di interrompibilità del carico**, ricorrendo a risorse distaccabili in tempo reale o in tempo differito in emergenza a seconda delle esigenze dettate dal tempo di intervento disponibile e dalle condizioni di funzionamento della **rete**.

4.10.11.2 *Unità di produzione non abilitate*

Il **Gestore della rete** può modificare in tempo reale i programmi di immissione anche di **UP** non abilitate qualora esigenze di sicurezza della **rete** lo richiedano, ad esempio per la presenza di **congestioni di rete** locali, e non possano essere utilizzate allo stesso scopo **UP** abilitate al **bilanciamento**.

Le comunicazioni alle **UP** non abilitate sono effettuate telefonicamente e confermate per mezzo di fax o e-mail.

4.10.12 **Gestione del servizio di telescatto delle UP**

Il **Gestore della rete** invia la richiesta di inserire o disinserire il dispositivo di telescatto al **punto di controllo fisico dell'UP** e, ove richiesto, alla sala di controllo dell'**UdD** attraverso il medesimo canale di comunicazione telematica utilizzato per gli **ordini di dispacciamento**.

Qualora la richiesta del **Gestore della rete** non indichi l'ora a cui termina il servizio richiesto, le comunicazioni di inserimento o disinserimento del dispositivo di telescatto restano in vigore sino ad ordine contrario, e pertanto anche oltre le ore 24:00 del giorno in cui sono emesse.

Qualora circostanze di urgenza lo richiedessero o qualora siano indisponibili i necessari strumenti informatici, il **Gestore della rete** anticipa telefonicamente la propria richiesta.

E' obbligo dell'**UdD** adeguarsi a quanto richiesto dal **Gestore della rete**, anche se solo per via telefonica.

Nei casi in cui intervenga il telescatto di **UP**, il **Gestore della rete** inserisce nei propri archivi un **ordine di dispacciamento** fittizio con lo scopo di ridurre la produzione richiesta all'**UP** ed eliminare i conseguenti oneri di sbilanciamento.

4.10.13 **Gestione del servizio di riserva reattiva**

Il servizio di riserva reattiva secondaria è gestito dal **Gestore della rete** attraverso il sistema automatico di **regolazione** descritto nel documento A.14 “Partecipazione alla regolazione di tensione” di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo.

Inoltre il **Gestore della rete** può richiedere alle **UP** idonee alla fornitura del servizio di riserva reattiva, modalità specifiche di fornitura del medesimo servizio, mediante invio di comunicazioni il cui formato è predefinito contenuto è descritto nel documento A.34 “Sistema Comandi: formato messaggi” di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo.

4.10.14 **Gestione dei dispositivi per il controllo della tensione**

Il **Gestore della rete** definisce un piano per la gestione coordinata delle batterie di condensatori e dei reattori in derivazione, nella disponibilità dei **gestori di rete** con obbligo di connessione di terzi, diverse dalla **RTN**.

Qualora le condizioni di funzionamento del **SEN** presentino un degrado dei profili di tensione o un regime di tensioni elevate, il **Gestore della rete** può:

- (a) disporre variazioni al suddetto piano previsto;
- (b) disporre, per i trasformatori dotati dei requisiti tecnici necessari, l'attuazione di modifiche ai valori delle tensioni di riferimento dei regolatori dei medesimi trasformatori nella disponibilità dei suddetti **gestori di rete**;
- (c) attuare autonomamente, mediante il **Banco Manovra di Emergenza (BME)**, distacchi di **carico**, su porzioni limitate della **rete con obbligo di connessione di terzi**, di opportuna entità per perseguire il funzionamento in sicurezza del **SEN**;

- (d) procedere a modificare la topologia della **RTN**, mediante l'inclusione o l'esclusione di elementi della medesima **rete**, al fine di controllare il profilo di tensione della **rete**.

I **gestori di reti con obbligo di connessione di terzi** diverse dalla **RTN** sono tenuti all'attuazione delle disposizioni elencate.

4.10.15 ***Responsabilità degli utenti del dispacciamento***

Gli **UdD** sono responsabili che l'attuazione dei programmi di immissione o prelievo e degli **ordini di dispacciamento** non comporti, in nessun caso, rischio alle maestranze, all'ambiente e agli impianti produttivi.

4.10.16 ***Disattivazione di elettrodotti ad alta tensione in occasione di incendi boschivi***

Al fine di poter ottemperare alla richiesta di disattivazione di linee aeree ad **alta tensione (AT)** effettuata da soggetti diversi dai proprietari (Protezione Civile, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco, etc.) in occasione di incendi boschivi, il **Gestore della rete** adotta la procedura A.21 "Disattivazione di linee aeree a 380-220-150-132 kV in occasione di incendi boschivi", di cui all'[Appendice A](#) del Capitolo 3 del presente Codice di rete, che definisce le linee di condotta per tutti i soggetti in essa coinvolti.

4.10.17 ***Gestione delle risorse in condizioni di mancata definizione dei programmi vincolanti o di emergenza***

4.10.17.1 ***Gestione delle risorse di produzione in caso di mancata definizione dei programmi vincolanti***

Qualora, anche a seguito di malfunzionamenti dei propri sistemi informativi, il **Gestore della rete** non sia in condizione di definire i **programmi vincolanti** delle **UP**, il **Gestore della rete** comunica tale evento agli **UdD** attraverso strumenti idonei (sito Internet, fax, e-mail, etc.).

Gli **UdD** in queste condizioni debbono attenersi alle disposizioni impartite dal **Gestore della rete** attraverso idonei strumenti di comunicazione (fax, e-mail, etc.).

4.10.17.2 *Gestione delle risorse in condizioni di emergenza*

Il processo di controllo in **condizioni di emergenza** è orientato alla:

- (a) identificazione ed analisi delle possibili azioni correttive;
- (b) attuazione delle azioni correttive richieste.

Attraverso l'attuazione delle azioni correttive in tempo reale, il **SEN** può essere ricondotto in **condizioni normali**.

Nel caso in cui, invece, le azioni correttive non raggiungano l'esito previsto, lo stato del **SEN** può evolvere nelle seguenti fasi:

- (a) separazione di **rete** ed intervento automatico del **PdD** a seguito della perturbazione della frequenza;
- (b) spegnimento locale o nazionale del **SEN** e ripristino del **SEN** attraverso il **PdR**.

Le azioni istantanee che il **Gestore della rete** ha facoltà di mettere in atto per il mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi sono quelle incluse nel documento A.9 "Piano di Difesa del sistema elettrico" di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo.

4.10.17.3 *Attuazione del Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico*

Al fine di evitare interruzioni prolungate all'**utenza** in caso di deficit persistenti tra richiesta di potenza e capacità di produzione, il **Gestore della rete** può attuare il **Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE)** di cui all'Allegato A.20 del Codice di rete.

Le **imprese distributrici** adottano, per l'**utenza** da esse servita, piani di emergenza conformi alle indicazioni contenute nell'Allegato A.20 al Codice di rete, predisposto dal **Gestore della rete** medesimo e approvato dal **MISE**, in ottemperanza alla deliberazione del Comitato per la programmazione economica (CIPE) del 6 novembre 1979.

4.10.17.4 *Attuazione del Piano di Difesa del Sistema Elettrico*

Nella fase di attuazione del **PdD** del **SEN** il **Gestore della rete** coordina le manovre effettuate dagli operatori responsabili dell'**esercizio** delle **reti con obbligo di connessione di terzi** e dagli **UdD** delle **UP** e **UC** e dispone l'attivazione delle procedure prescritte nel documento A.10 "Piano di Riaccensione del sistema elettrico nazionale" di cui all'[Appendice A](#) del presente capitolo.

Nel caso non esistano i presupposti per l'applicazione del **PdR**, il **Gestore** coordina direttamente tutte le manovre da effettuare per riportare il **SEN** in condizione di normale funzionamento.

4.10.17.5 *Sospensione dell'ordine di merito*

In caso di incidente generalizzato o di grande estensione e/o impatto sulla **rete**, il **Gestore della rete** ha la facoltà di derogare in tempo reale dall'ordine di merito definito dal mercato informando del provvedimento i soggetti interessati attraverso strumenti idonei (sito Internet, fax, e-mail, etc.).

Gli **UdD** in queste condizioni devono attenersi alle disposizioni impartite dal **Gestore della rete** attraverso idonei strumenti di comunicazione (fax, e-mail, etc.).

APPENDICE

A DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

A completamento di quanto previsto nel presente capitolo, si riporta nel seguito, l'elenco dei documenti di riferimento che costituiscono allegati al presente Codice di rete:

- A.9 “Piano di Difesa del sistema elettrico”;
- A.10 “Piano di Riaccensione del sistema elettrico nazionale”;
- A.14 “Partecipazione alla regolazione di tensione”;
- A.15 “Partecipazione alla regolazione di frequenza e frequenza/potenza”;
- A.16 “Sistema Automatico per la Regolazione della Tensione (SART) per centrali elettriche di produzione”;
- A.20 “Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE)”.
- A.21 “Disattivazione di linee aeree a 380-220-150-132-70-60-50 kV in occasione di incendi boschivi o di situazioni di pericolo”
- A.22 “Procedura per la selezione delle risorse per la fase di programmazione del MSD”;
- A.23 “Procedura per la selezione delle risorse per il Mercato di bilanciamento”;
- A.24 “Individuazione zone della rete rilevante”;
- A.25 “Modalità di determinazione dei programmi vincolanti”;
- A.26 “Contratto tipo di dispacciamento”;
- A.27 “Impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 63, comma 63.1, dell'Allegato A alla delibera dell'AEEG n. 111/06”

- A.28 “Procedura tecnica di valutazione di compatibilità con la salvaguardia della sicurezza di esercizio degli scioperi riguardanti impianti di produzione”,
- A.29 “Modalità di comunicazione dei dati per la verifica di sicurezza con orizzonte settimanale”;
- A.30 “Metodologia per la valutazione probabilistica della riserva vitale”;
- A.31 “Procedura per l’individuazione della capacità essenziale di riserva terziaria”
- A.33 “Sistema Comandi: variazione dati tecnici GAUDI”;
- A.34 “Sistema Comandi: formato messaggi”;
- A.36 “Modalità di invio degli ordini di dispacciamento”;
- A.40 “Prescrizioni tecniche integrative per la connessione al Banco Manovra Interrompibili”;
- A.41 “Unità periferica distacco carichi. Guida alla realizzazione”;
- A.42 “Unità periferica distacco carichi. Profilo del Protocollo IEC 870-5-104”;
- A.54 “Classificazione e Registrazione delle disalimentazioni e delle interruzioni transitorie degli utenti direttamente e indirettamente connessi alla RTN”;
- A.60 “Dati tecnici delle unità di produzione rilevanti valevoli ai fini del Mercato elettrico”;
- A.61 “Regolamento del sistema di garanzie di cui all’articolo 49 dell’allegato A alla delibera 111/06 dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas”;
- A.62 “Contratto tipo per l’erogazione del servizio di interrompibilità”;
- A.63 “Contratto tipo per l’erogazione del servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica”;
- A.65 “Dati tecnici dei gruppi di generazione”;

- A.66 “Procedura per la determinazione dei servizi di mitigazione resi dalle imprese distributrici”;
- A.73 “Specifiche tecniche per la verifica e valorizzazione del servizio di regolazione primaria di frequenza”.